

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mediolanum Capitale Casa e Famiglia

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER:

- DANNI AL FABBRICATO CON OPZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE
- DANNI AL CONTENUTO CON OPZIONE FURTO
- RESPONSABILITÀ CIVILE IMMOBILI, VITA PRIVATA E OSPITI
- TUTELA LEGALE

Edizione 19/05/2023

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di





MEDIOLANUM
CAPITALE CASA E FAMIGLIA

Retro di copertina



Gentile Cliente,

per semplificare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, ti presentiamo sinteticamente la polizza Mediolanum Capitale Casa e Famiglia, **la cui struttura è riportata nella pagina successiva**, indicandone i principali contenuti ed anticipando gli accorgimenti grafici adottati.

✓ **A COSA SERVE**

È pensata per tutelare sia uno tra i beni più preziosi, la casa, sia l'integrità del patrimonio dell'Assicurato in caso di pretese risarcitorie, comprese quelle relative a spese legali in collaborazione con ARAG SE, attraverso un'offerta modulare e flessibile.

✓ **CHI/COSA PUO' ESSERE ASSICURATO**

Gli immobili di proprietà o in cui risiede il contraente e/o le persone fisiche, anche appartenenti al nucleo familiare del contraente.

✓ **COSA OFFRE**

Assicura il fabbricato dai danni che potrebbero comprometterne l'integrità, esterna ed interna anche con le opzioni terremoto/alluvione e furto, e il valore del suo contenuto nonché l'integrità del patrimonio. Prevede due sezioni (Immobili e Famiglia) sottoscrivibili anche separatamente, oltre alle prestazioni di assistenza sempre presenti fornite in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A.

✓ **LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Prevede esclusioni, limitazioni e franchigie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento delle prestazioni.

Come potrai vedere, abbiamo inserito all'interno delle presenti Condizioni alcuni box di consultazione, identificati da simboli facilmente individuabili, per fornire risposte a dubbi e/o quesiti:



Risposte ai dubbi



Esempi esplicativi



Tavole riepilogative

Ricorda che tali box non hanno alcun valore contrattuale, ma costituiscono solo un aiuto!


Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Inoltre, al termine del documento troverai le tavole sinottiche rappresentative di ciascuna prestazione, anche di assistenza, con relativi limiti, massimali e franchigie o scoperti.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
Massimo Grandis



La struttura di prodotto modulare permette di accedere ad entrambe le sezioni e alle relative garanzie in modo autonomo e combinato



Legenda: - - - garanzie opzionali
— garanzia sempre presente in abbinamento alla relativa garanzia base

**INDICE****- GLOSSARIO -****- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -****CHE COSA/CHI È ASSICURATO?**

CHI PUÓ ESSERE ASSICURATO

Art.1. Beni immobili, beni mobili e persone assicurabili..... pag.12/67

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Art.2. Cosa è assicurato..... pag.12/67

COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

Art.3. Garanzie prestate..... pag.14/67

Art.3.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato..... pag.15/67

Art.3.1.1. OPZIONE TERREMOTO e ALLUVIONE(estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)..... pag.17/67

Art.3.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto..... pag.17/67

Art.3.2.1. OPZIONE FURTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)..... pag.18/67

Art.3.3. GARANZIA Assistenza all'Abitazione..... pag.19/67

Art.3.4. GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata..... pag.21/67

Art.3.4.1. GARANZIA B - Tutela Legale Vita Privata..... pag.21/67

Art.3.4.2. GARANZIA C - Responsabilità Civile Immobili..... pag.23/67

Art.3.4.2.1. GARANZIA D – Tutela Legale Immobili..... pag.24/67

Art.3.5. GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti e Tutela Legale Ospiti..... pag.25/67

Art.3.6. GARANZIA Assistenza al Domicilio..... pag.26/67

Art.4. Massimali assicurati..... pag.27/67

Art.4.1. Massimali della GARANZIA A – Danni al Fabbricato..... pag.27/67

Art.4.1.1. Massimali dell'OPZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE..... pag.28/67

Art.4.2. Massimali della GARANZIA B – Danni al Contenuto..... pag.28/67

Art.4.2.1. Massimali dell'OPZIONE FURTO..... pag.28/67

Art.4.3. Massimali della GARANZIA Assistenza all'Abitazione..... pag.30/67

Art.4.4. Massimali della GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata..... pag.30/67

Art.4.4.1. Massimali della GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata..... pag.31/67

Art.4.4.2. Massimali della GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili..... pag.31/67

Art.4.4.2.1. Massimali della GARANZIA D – Tutela Legale Immobili..... pag.31/67

Art.4.5. Massimali della GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti e Tutela Legale Ospiti..... pag.31/67

Art.4.6. Massimali della GARANZIA Assistenza al Domicilio..... pag.31/67

**COSA NON È ASSICURATO?**

Art.5. Beni immobili e persone non assicurabili..... pag.32/67

Art.5.1. Garanzia B - Tutela Legale Vita Privata..... pag.32/67

Art.5.2. Garanzia A - Danni al Fabbricato (Sezione Immobili) e Garanzia D - Tutela Legale Immobili (Sezione Famiglia)..... pag.33/67

Art.5.3. Garanzia E - Tutela Legale Ospiti..... pag.33/67

**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**

Art.6. Limiti, scoperti e franchigie..... pag.34/67

Art.6.1. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA A - Danni al Fabbricato..... pag.34/67

Art.6.1.1. Limiti, scoperti e franchigie dell'OPZIONE TERREMOTO e ALLUVIONE..... pag.35/67

Art.6.2. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA B - Danni al Contenuto..... pag.35/67

Art.6.2.1. Limiti, scoperti e franchigie dell'OPZIONE FURTO..... pag.35/67

Art.6.3. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA Assistenza all'Abitazione..... pag.36/67

Art.6.4. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata..... pag.36/67

Art.6.4.1. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata..... pag.36/67

Art.6.4.2. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA C – Responsabilità Civile



	Immobili.....	pag.36/67
Art.6.4.2.1.	Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA D – Tutela Legale Immobili.....	pag.36/67
Art.6.5.	Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti e Tutela Legale Ospiti.....	pag.37/67
Art.6.6.	Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA Assistenza al Domicilio.....	pag.37/67
Art.7.	Estensione territoriale.....	pag.38/67
Art.8.	Esclusioni dall'Assicurazione.....	pag.38/67
Art.8.1.	Esclusioni per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato.....	pag.38/67
Art.8.1.1.	Esclusioni per l'OPZIONE TERREMOTO e ALLUVIONE.....	pag.40/67
Art.8.2.	Esclusioni per la GARANZIA B – Danni al Contenuto.....	pag.41/67
Art.8.3.	Esclusioni per la GARANZIA Assistenza all'Abitazione.....	pag.41/67
Art.8.4.	Esclusioni per la GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata.....	pag.42/67
Art.8.4.1.	Esclusioni per la GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata.....	pag.43/67
Art.8.4.2.	Esclusioni per la GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili.....	pag.43/67
Art.8.4.2.1	Esclusioni per la GARANZIA D – Tutela Legale Immobili.....	pag.44/67
Art.8.5.	Esclusioni per la GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti e Tutela Legale Ospiti.....	pag.45/67
Art.8.6.	Esclusioni per la GARANZIA Assistenza al Domicilio.....	pag.46/67



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art.9.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	pag.47/67
Art.10.	Aggravamento e diminuzione del rischio.....	pag.47/67
Art.11.	Esagerazione dolosa del danno.....	pag.47/67

GESTIONE DEI SINISTRI

Art.12.	Denuncia del Sinistro e Obblighi dell'Assicurato.....	pag.47/67
Art.12.1.	Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato – OPZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE e GARANZIA B – Danni al Contenuto – OPZIONE FURTO.....	pag.50/67
Art.12.1.1.	Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA Assistenza all'Abitazione.....	pag.51/67
Art.12.2.	Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA A - Responsabilità Civile Vita Privata, GARANZIA C - Responsabilità Civile Immobili e GARANZIA E - Responsabilità Civile Ospiti	pag.51/67
Art.12.3.	Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata.....	pag.52/67
Art.12.4.	Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA D – Tutela Legale Immobili.....	pag.52/67
Art.12.5.	Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA E – Tutela Legale Ospiti.....	pag.53/67
Art.12.6.	Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA Assistenza al Domicilio.....	pag.53/67
Art.13.	Determinazione del valore del danno.....	pag.53/67
Art.13.1.	GARANZIA A – Danni al Fabbricato.....	pag.53/67
Art.13.2.	GARANZIA B – Danni al Contenuto.....	pag.54/67
Art.14.	Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione e criteri di liquidazione per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato e GARANZIA B – Danni al Contenuto.....	pag.54/67
Art.14.1.	Mandato dei Periti.....	pag.54/67



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art.15.	Premio.....	pag.55/67
---------	-------------	-----------



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art.16.	Conclusione dell'Assicurazione.....	pag.56/67
Art.17.	Effetto e decorrenza dell'Assicurazione.....	pag.56/67
Art.18.	Durata dell'Assicurazione.....	pag.56/67

**COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?**

Art.19.	Diritto di recesso.....	pag.56/67
---------	-------------------------	-----------

**ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

Art.20.	Modifiche delle Condizioni di Assicurazione.....	pag.57/67
Art.21.	Buona fede.....	pag.57/67
Art.22.	Rinuncia al Diritto di Rivalsa.....	pag.57/67
Art.23.	Periodo di Prescrizione.....	pag.57/67
Art.24.	Vincolo.....	pag.57/67
Art.25.	Oneri fiscali.....	pag.58/67
Art.26.	Foro competente.....	pag.58/67
Art.27.	Rinvio alle norme di legge.....	pag.58/67
Art.28.	Assicurazione per conto altrui o di chi spetta.....	pag.58/67
Art.29.	Altre assicurazioni.....	pag.58/67
Art.30.	Home Insurance.....	pag.58/67

TAVOLE SINOTTICHE DI GARANZIE E PRESTAZIONI.....	pag.59/67
--	-----------



GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Acqua condotta

Acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e termici esistenti in un fabbricato.

Allagamento

Presenza di acqua raccolta in luogo normalmente asciutto, non causata da rottura di impianti al servizio dell'immobile identificato o da infiltrazioni dal terreno, ma dovuta a formazione di rivoli o accumulo esterno di acqua derivante o proveniente da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, cedimento o frana del terreno.

All risks

Si intende la copertura assicurativa che copre tutti i rischi, anche quelli non espressamente menzionati nel contratto di assicurazione.

Alluvione

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

Animale domestico

Sono considerati animali domestici: cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, uccelli (ad esclusione del pollame), roditori e conigli (unicamente se da compagnia e detenuti non per fini alimentari o di reddito), rettili e anfibi di piccole dimensioni, equini (unicamente se da compagnia e detenuti non per fini alimentari o di reddito).

Assicurato

Per come individuato/i in relazione ad ogni singola garanzia, è/sono il soggetto/i portatore/i di un interesse protetto dal contratto di assicurazione, che può/possono in taluni casi coincidere con il Contraente.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività professionale

Qualsiasi attività non inerente alla vita privata (per es.: attività commerciali, artigianali, industriali, sportive, professionali, anche se non esercitate come attività principale).

Bed & Breakfast

Attività a conduzione familiare, regolarmente autorizzata ed esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi e norme regionali vigenti, condotta da privati all'interno della propria abitazione e dimora, ovvero il luogo in cui si vive abitualmente.

Carenza

Periodo iniziale dell'Assicurazione durante il quale le garanzie non sono operanti.

Cassaforte o armadio corazzato

Mobile con pareti e battenti di adeguato spessore, costruito con materiali specifici ed accorgimenti di difesa che si integrano fra di loro costituendo un complesso monolitico idoneo ad opporre valida resistenza all'effrazione, di peso non inferiore a 200 kg o con apposito sistema di ancoraggio nel muro nel quale è incassato in modo da non poter essere sfilato senza demolizione del muro stesso.

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Contenuto

Mobili, arredo e quanto serve per uso domestico e personale, collocato all'interno di un fabbricato. Sono ad esempio compresi: abbigliamento, provviste, apparecchi elettrici ed elettronici, impianti di prevenzione,



d'allarme e antincendio, lastre stabilmente collocate su vetrine, mensole e mobili, tappeti, oggetti d'arte e d'antiquariato, valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni; sono per esempio esclusi: animali e autoveicoli, motoveicoli o natanti e i relativi accessori, fissati e non, ai veicoli stessi.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, che può in taluni casi coincidere con l'Assicurato.

Dimora abituale

Abitazione dove l'Assicurato ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, ovvero per la maggior parte dell'anno.

Diritto di surroga

Diritto dell'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato (Immobile assicurabile)

Unità immobiliare urbana individuata al catasto fabbricati e accatastata come abitazione, in conformità della destinazione urbanistica d'uso residenziale assegnata dalla normativa applicabile, situata in Territorio italiano.

Può consistere in: (i) un appartamento, ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno, costituita da una parte di fabbricato, posto al piano seminterrato, terra, rialzato, primo piano o superiore; (ii) una villetta a schiera o plurifamiliare, ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una porzione del fabbricato complessivo; (iii) una villa indipendente, ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione.

Sono incluse le parti comuni di cui all'Art. 1117 del Codice Civile eventualmente inerenti al fabbricato, qualora esso sia porzione di un condominio. Sono compresi: fondazioni e parti interrate, fissi e infissi, tutti gli impianti ed installazioni considerati fissi per natura e destinazione (non impianti d'allarme e antincendio), pannelli solari (termici e fotovoltaici), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro, tinteggiature e rivestimenti, tende parasole fisse esterne, pertinenze, giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre stabilmente collocate su porte, finestre, vetrate e pareti. Non si considera Fabbricato tutto quanto definito alla voce Contenuto.

Fase giudiziale

Fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale

Fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito

Azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fenomeno elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia assoluta

Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. In caso di danno superiore alla franchigia assoluta, il risarcimento sarà pari alla differenza tra l'ammontare del danno e la franchigia, fatta eccezione laddove il danno risulti superiore alla somma assicurata. Nel qual caso la Compagnia non applica alcuna franchigia.

**Furto**

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni, nonché orologi da polso e da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore a € 4.000.

Guasto

Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (ad es. idrici, igienici ed elettrici)

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo

Somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro, in eccesso ad eventuali importi che l'Assicurato dovrà tenere a proprio carico.

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile.

Massimale

Nei casi in cui non si assicura un determinato bene e non è quindi possibile delimitare l'entità economica del danno (per es. Responsabilità civile), si fa riferimento al massimale quale importo massimo della prestazione assicurativa per ogni sinistro ovvero, se specificato in polizza, per uno o più sinistri in ciascun periodo assicurativo. Il limite massimo entro cui sono contenute le prestazioni assicurative dovute può essere stabilito per singolo sinistro o per ciascun periodo assicurativo (ossia per tutti i sinistri che si verificano nel corso di esso) o per entrambi.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non sviluppano fiamma né reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26/6/1984 del Ministero dell'Interno).

Mezzi di chiusura e/o protezione

Elementi posti a difesa o chiusura dei locali del fabbricato in cui sia collocato il contenuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: muri, porte, portefinestre, finestre, lucernari, vetrate, tapparelle, persiane, inferriate, serrande, saracinesche, serrature, lucchetti, catenacci, vetro e altro materiale trasparente, impianti antifurto, sistemi e dispositivi di controllo e/o sorveglianza. Non si considerano mezzi di chiusura o protezione le recinzioni e i relativi cancelli.

Nucleo Familiare

Familiari del Contraente, con questi conviventi al momento del sinistro, come risultante dal certificato di "stato di famiglia". Con esplicita pattuizione contrattuale, possono essere inseriti nel nucleo familiare anche se non iscritti nello "stato di famiglia", il convivente more uxorio, i figli fiscalmente a carico e ulteriori soggetti purché risultino conviventi con il Contraente al momento del sinistro.

Perito

Esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

**Pertinenze**

Locali quali cantine, terrazze, balconi, porticati chiusi o aperti, soffitte, box anche se in corpi separati del fabbricato, purché realizzati nel fabbricato stesso o indicati come tali al catasto.

Polizza

Documento cartaceo che attesta l'esistenza dell'Assicurazione e contiene gli elementi identificativi delle persone, dei beni e dei rischi oggetto delle garanzie contrattuali.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per le garanzie assicurative.

Prescrizione

Estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Primo Immobile

Fabbricato indicato come tale dal Contraente nella proposta di assicurazione.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene fino a concorrenza del massimale, indipendentemente dal valore complessivo dei beni e senza l'applicazione della regola proporzionale.

Proposta di assicurazione

Documento contrattuale di richiesta dell'Assicurazione sottoscritto dal Contraente, trasmesso alla Compagnia e da quest'ultima ricevuta.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta in un fabbricato, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Reato

Fatto giuridico umano (commissivo od omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, cui si ricollega una sanzione. Si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Regola proporzionale

Criterio secondo il quale l'assicuratore riduce proporzionalmente l'indennizzo, quando l'Assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità contrattuale

Responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

Responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Risarcimento

Somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio locativo

Rischio relativo al caso in cui l'Assicurato, non proprietario dei beni assicurati ma disponendone in forza di un contratto di locazione, deve rispondere nei confronti del proprietario dei danni materiali diretti subiti dai beni stessi ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

**Rivalsa**

Diritto di agire nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile.

Sanzione amministrativa

Sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Secondo Immobile

Fabbricato indicato come tale dal Contraente nella proposta di assicurazione.

Secondo rischio

Quando è operante un'altra Assicurazione per il medesimo rischio, la prestazione viene pagata per l'importo eccedente rispetto a quello del massimale dell'altra Assicurazione.

Sinistro

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma assicurata

Nell'Assicurazione di un bene sono determinabili il suo valore e quello di un eventuale danno: la somma assicurata è l'importo massimo della prestazione assicurativa per ogni sinistro ovvero, se specificato in polizza, per uno o più sinistri in ciascun periodo assicurativo. Nelle assicurazioni di cose, corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile).

Spese di giustizia

Spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Struttura Organizzativa "IMA"

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano

Territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Valore a nuovo

Criterio di determinazione del valore dei beni sinistrati in base al quale non si considerano il degrado, lo stato di conservazione e il deprezzamento dei beni stessi. L'ammontare del danno secondo il valore a nuovo è attribuito in base:

- per il Fabbricato, alla stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area, di eventuali opere d'arte fisse e detraendo il valore dei recuperi;



- per il Contenuto, al costo di riparazione delle cose assicurate soltanto danneggiate o alla stima del costo di sostituzione delle cose assicurate distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio.

Valore di ricostruzione a nuovo

Rappresenta il valore, calcolato dalla Compagnia sulla base delle informazioni fornite dal Contraente riguardo la tipologia dell'immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle pertinenze ai fini della determinazione dell'importo del premio.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito.

Vertenza

Conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.



CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

CHI PUO' ESSERE ASSICURATO

Art. 1. Beni immobili, beni mobili e persone assicurabili

La presente *Polizza* - a tutela di immobili, del loro *Contenuto* nonché delle persone assicurate come definiti all'art.3 - prevede una Sezione Immobili e una Sezione Famiglia, attivabili anche singolarmente.

SEZIONE IMMOBILI

Può essere sottoscritta da proprietari o locatari di immobili che vogliono tutelare il *Fabbricato* e il suo *Contenuto* (come definiti in Glossario) da danni derivanti ad esempio da *Incendio, Terremoto, Alluvione, Furto* e/o altri fenomeni, che potrebbero comprometterne l'integrità, nonché tutelare il patrimonio a fronte di richieste di *Risarcimento* civilistiche per danni involontariamente causati a terzi dagli immobili (Responsabilità civile immobili) o abbiano la necessità di ricorrere ad una difesa legale dei propri interessi (Tutela Legale Immobili).

Sono considerati proprietari o locatari dell'immobile i seguenti soggetti:

- il *Contraente* o il coniuge del *Contraente* che abbiano residenza anagrafica nel *Fabbricato*;
- il *Contraente* o il coniuge del *Contraente* che sia stabile convivente dello stesso in base allo stato di famiglia di quest'ultimo o un convivente more uxorio del *Contraente* che parimenti risulti tale dallo stato di famiglia di quest'ultimo, che siano titolari del diritto di proprietà, piena o superficiaria, o di usufrutto o di abitazione del *Fabbricato*, anche per una quota soltanto dello stesso.

I medesimi soggetti sono altresì considerati assicurati per la copertura Responsabilità civile immobili.

Inoltre, per la copertura Tutela legale sono considerati assicurati:

- il *Contraente*, il coniuge o il convivente more uxorio del *Contraente*;
- i componenti del *Nucleo familiare* del *Contraente* presenti nel certificato di stato di famiglia;
- i parenti di II grado quali proprietari, conduttori o utilizzatori, anche a titolo gratuito, degli immobili indicati in *Polizza*.

SEZIONE FAMIGLIA

Può essere sottoscritta da soggetti che intendono tutelare il patrimonio a fronte di richieste di *Risarcimento* civilistiche per danni involontariamente causati a terzi (Garanzia Responsabilità civile vita privata e immobili) o abbiano la necessità di ricorrere ad una difesa legale dei propri interessi (Garanzia Tutela Legale vita privata e Immobili).

Per le Garanzie Responsabilità Civile vita privata e Tutela legale vita privata sono considerati assicurati:

- il *Contraente*, il coniuge e il convivente more uxorio del *Contraente*;
- i componenti del *Nucleo familiare* presenti nel certificato di stato di famiglia del *Contraente* e i figli fiscalmente a carico anche se non presenti nel certificato, purché nominati in *Polizza*;
- altri soggetti conviventi e non presenti nel certificato di stato famiglia del *Contraente*, purché nominati in *Polizza*.

Per la Responsabilità civile immobili e per la Tutela legale immobili il *Contraente* deve essere proprietario o locatario dell'immobile, come definito nella Sezione Immobili.

Per la Tutela legale immobili sono considerati assicurati i medesimi soggetti indicati alla Sezione Immobili.

Per le Garanzie Responsabilità civile e Tutela legale ospiti, il *Contraente*, il coniuge o i componenti del suo *Nucleo familiare* risultanti dal certificato di stato di famiglia devono essere proprietari degli immobili.

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Art. 2. Cosa è assicurato

A fronte del pagamento di un *Premio* annuale, il *Contraente* può selezionare le coperture successivamente descritte, attivando per ciascuna Sezione scelta almeno una delle relative Garanzie Base.



SEZIONE IMMOBILI

GARANZIA A – Danni al Fabbricato (Garanzia Base)

Assicura esclusivamente il *Primo Immobile* e/o il *Secondo Immobile* (c.d. *Fabbricato*), come identificato in *Polizza*:

- per i danni da *Incendio* e altri danni ai beni in formula *All risks*;
- per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da proprietà o conduzione del *Fabbricato*;
- per le spese legali a seguito di una controversia derivante da proprietà (sia in qualità di utilizzatore o di locatore) o conduzione del *Fabbricato*.

La copertura può essere completata con la sottoscrizione dell'**OPZIONE TERREMOTO e ALLUVIONE (Garanzia Facoltativa)**; quest'ultima può essere sottoscritta anche singolarmente a condizione che il *Fabbricato* sia già assicurato con la *Polizza* Incendio e Scoppio di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

GARANZIA B – Danni al Contenuto (Garanzia Base)

Assicura la protezione dei beni mobili (c.d. *Contenuto*) collocati nel *Primo Immobile* e/o nel *Secondo Immobile* dell'*Assicurato* identificati in *Polizza* per i danni da *Incendio* e altri danni ai beni in formula *All risks*.

Alla copertura può essere aggiunta l'**OPZIONE FURTO (Garanzia Facoltativa)**.

GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

La Sezione Immobili è sempre completata dalla Garanzia Assistenza all'abitazione fornita in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A. che mette a disposizione dell'*Assicurato*, che si trovi in stato di necessità a seguito di eventi impreveduti attinenti al/agli immobile/i assicurato/i, servizi specifici di assistenza come elencati nel successivo art. 3.3., prevedendo anche l'intervento di artigiani (ad es. idraulico, fabbro).

Nel caso in cui il Contraente abbia la Dimora abituale in uno dei Fabbricati assicurati, lo stesso dovrà corrispondere obbligatoriamente al Primo immobile assicurato.

SEZIONE FAMIGLIA

GARANZIA A – Responsabilità Civile vita privata (Garanzia Base)

Assicura da pretese risarcitorie per Responsabilità Civile i seguenti soggetti:

- il *Contraente*, il coniuge, il convivente more uxorio, i componenti del suo *Nucleo familiare*, presenti nel certificato di stato di famiglia del *Contraente* e, anche se non presenti nel certificato, i figli fiscalmente a carico e altri soggetti conviventi, purché nominati in *Polizza*. Sono inclusi anche i danni cagionati a terzi dagli animali domestici di proprietà del *Contraente* e/o dei componenti del suo *Nucleo familiare*;
- gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accidentali accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del *Contraente* e del suo *Nucleo familiare*;
- i soggetti che hanno in affidamento temporaneo i figli minori del *Contraente* relativamente ai fatti commessi dai minori stessi, nonché i soggetti che hanno in custodia temporanea gli animali domestici del *Contraente* e/o dei componenti del suo *Nucleo familiare*, relativamente ai fatti commessi dagli animali stessi.

La copertura può essere completata con la sottoscrizione di:

Garanzia B, Tutela Legale vita privata (Garanzia opzionale)

Assicura le spese legali e peritali dei soggetti indicati all'art. 1 della Sezione Famiglia, a copertura dei sinistri relativi a:

- **vita privata;**
- **animali domestici, cani e gatti, di proprietà degli assicurati o dati in custodia agli assicurati;**
- **utilizzo del web e dei social o media network e di strumenti digitali nell'ambito della vita privata;**
- **attività di lavoro dipendente** degli assicurati ad eccezione degli altri soggetti conviventi e non presenti nel certificato di stato famiglia del *Contraente* ed indicati in *Polizza*.

e/o

Garanzia C, Responsabilità Civile Immobili (Garanzia opzionale) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da proprietà o conduzione del *Fabbricato*. Il *Contraente* che scelga di sottoscrivere la Garanzia C può attivare anche la **Garanzia D, Tutela Legale Immobili (Garanzia opzionale)** per le spese legali a seguito di una controversia derivante da proprietà (sia in qualità di utilizzatore o locatore) o conduzione del



Fabbricato.

Entrambe le Garanzie C e D possono essere attivate per un numero massimo di 4 immobili.

GARANZIA E – Responsabilità Civile e Tutela Legale Ospiti (Garanzia Base)

Attivabile per un massimo di 4 immobili ad uso abitativo locati a terzi, mediante contratti di locazioni brevi, per copertura di:

- danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da proprietà del *Fabbricato*;
- spese legali a seguito di una controversia derivante da proprietà del *Fabbricato* locato a terzi mediante contratti di locazione brevi.

GARANZIA ASSISTENZA AL DOMICILIO (sempre presente con la Garanzia A)

La Garanzia Assistenza al domicilio fornita in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato che si trovi in stato di necessità a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, servizi specifici di assistenza come elencati nel successivo art. 3.6., che prevedono l'intervento di collaboratori (ad es. baby-sitter, collaboratrice familiare).

COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

Art. 3. Garanzie prestate



SEZIONE IMMOBILI

- GARANZIA A – Danni al Fabbricato (garanzia base)
 - ↳ Opzione Terremoto e Alluvione
- GARANZIA B – Danni al Contenuto (garanzia base)
 - ↳ Opzione Furto
- GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE (sempre prevista)

SEZIONE FAMIGLIA

- GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata (garanzia base)
 - ↳ GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata (garanzia opzionale)
 - ↳ GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili (garanzia opzionale)
 - ↳ GARANZIA D Tutela Legale Immobili (garanzia opzionale)
- GARANZIA ASSISTENZA AL DOMICILIO (sempre presente con la GARANZIA A)
- GARANZIA E – Responsabilità Civile e Tutela legale Ospiti (garanzia base)

Le garanzie a copertura degli Immobili e del loro *Contenuto* sono operanti a condizione che il *Fabbricato*:

- **sia realizzato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in *Materiali incombustibili***; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o *Materiali incombustibili*;
- **sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali**;
- **qualora costituisca porzione di un edificio (es. condominio), sia parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due punti precedenti**;
- **non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.**

Inoltre, per la Sezione Immobili le garanzie assicurative sono operanti anche qualora il *Fabbricato*, come indicato in *Polizza*, sia costruito con caratteristiche di bioedilizia e sia corredato da una delle seguenti certificazioni: **SALE, CASA CLIMA o ARCA** rilasciate dall'impresa costruttrice a lavori ultimati. Le medesime saranno richieste per la liquidazione del *Sinistro*.



SEZIONE IMMOBILI

Art. 3.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato



INCENDIO ALL RISKS
RESPONSABILITA' CIVILE IMMOBILI
TUTELA LEGALE

a) Copertura incendio All risks

La **Compagnia** indennizza l'**Assicurato** per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un *Sinistro* che colpisca il *Fabbricato*, purché il caso non sia escluso ai sensi del successivo art. 8.1., **nella forma a "Primo rischio assoluto"**, non applicando la *Regola proporzionale* (ex Art.1907 Codice Civile) prevista se l'*indennizzo* avvenisse invece nella forma a "Valore Intero".

La **Compagnia** indennizza inoltre:

- le spese per demolire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del *Sinistro* nei limiti stabiliti al successivo art. 4.1.;
- in caso di rottura accidentale o *Guasto* che abbia provocato la fuoriuscita di *Acqua condotta* dalle relative tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o *Guasto*, per la sostituzione della tubazione danneggiata e relativi raccordi nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del *Fabbricato*. La rottura o *Guasto* che riguarda invece le tubazioni di acqua o gas collocati sottoterra **al di fuori delle mura del *Fabbricato*** sono indennizzabili nei limiti del successivo art. 4.1.

In caso di trasloco in un *Fabbricato* diverso da quello identificato in *Polizza*, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.

Qualora però l'**Assicurato** abbia dato avviso del trasloco alla **Compagnia** almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo *Fabbricato* abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in *Polizza*, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo *Fabbricato* fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente *Fabbricato* identificato in *Polizza*.

b) Responsabilità Civile Immobili da proprietà o conduzione

La **Compagnia** si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.1. e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.1., a tenere indenne l'**Assicurato** (o gli **Assicurati**) di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese legali), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte o lesioni, anche ad animali, nonché per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione del *Fabbricato* indicato in *Polizza*.

Nel caso in cui a fronte di *Sinistro* sia già operante un'altra copertura assicurativa, quale ad esempio una *Polizza* stipulata dal condominio per l'intero *Fabbricato*, la garanzia è prestata a *Secondo rischio* per l'eccedenza rispetto ai massimali di quest'ultima.

Non sono considerati terzi:

- a. gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati;
- b. gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, e di *Rivalsa* dell'INAIL per le somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare a sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive eventuali modifiche;

Qualora l'**Assicurato** disponga del *Fabbricato* in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. *Rischio locativo*).

1) Cos'è il *Rischio Locativo*?

È la responsabilità che ricade in capo a un locatario (inteso come colui che, mediante regolare contratto di affitto, alloggia in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene immobile o mobile, in essa contenuto) a fronte di danni provocati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, e per la quale è dovuto il *Risarcimento* al proprietario del bene.

Con la stipula di un'*Assicurazione Rischio Locativo* l'affittuario si pone al riparo dal dover pagare personalmente il danno al proprietario del bene assicurato, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto ne causi il danneggiamento.



c) Tutela Legale immobili

Immobili direttamente utilizzati

La *Compagnia* si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.1.e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.1., nel caso in cui l'*Assicurato* sia coinvolto in una controversia relativa alla proprietà e alla conduzione (in qualità di locatario) del *Fabbricato* a coprire le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia; per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi per l'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;**
- *Spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*; spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**; spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**; spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri; *Spese di giustizia*; spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- compensi dei periti.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

In particolare, sono assicurate le spese relative alle seguenti coperture:

I. Controversie contrattuali relative all'immobile

II. Danni subiti

Per la richiesta di *Risarcimento* per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

III. Delitti colposi o contravvenzioni

Sostenute in procedimenti penali, per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

IV. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Per le controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.

In materia di usucapione, l'avvenimento della controversia coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

V. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative agli immobili.

VI. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza

Per l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, se gli assicurati sono committenti dei lavori di ristrutturazione o manutenzione degli immobili.

ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.

Immobili locati a terzi (operante solo se selezionata in polizza)

La *Compagnia* si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.1.e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.1., nel caso in cui l'*Assicurato* sia coinvolto in una controversia relativa alla sola proprietà del *Fabbricato* locato a terzi ad uso abitativo a coprire le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia; per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi per l'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;**
- *Spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*; spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**; spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**; spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri; *Spese di giustizia*; spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- compensi dei periti.



In particolare, sono assicurate le spese relative alle seguenti coperture:

I. Danni subiti

Per la richiesta di *Risarcimento* danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nel processo penale;

II. Delitti colposi e contravvenzioni

Sostenute in procedimenti penali, per delitti colposi o per contravvenzioni;

III. Azione di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso

Per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. Sono escluse le azioni di recupero dei canoni arretrati;

IV. Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione arretrati non pagati

Per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. Sono **escluse le spese sostenute per l'eventuale fase giudiziale. La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG** che si attiva per risolvere la *Vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Operatività delle garanzie in presenza di ulteriore polizza per responsabilità civile

Nel caso in cui a fronte di *Sinistro* sia già operante un'altra copertura assicurativa per responsabilità civile, le garanzie previste dalla presente *Polizza* operano a *Secondo rischio*, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o previsto dalla ulteriore *Polizza* già operante, per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 3.1.1. OPZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)

TERREMOTO

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Fabbricato* - compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* - causati da *Terremoto*.

L'*Assicurazione* è operante per i soli **terremoti di magnitudo Richter o locale (MI) uguale o superiore a 3,5 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)** in relazione all'epicentro del sisma.

Per la valorizzazione della magnitudo Richter o locale (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *Sinistro*".

ALLUVIONE

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Fabbricato* - compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* - causati da *Alluvione* e inondazione.

In caso di *Alluvione* e inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *Sinistro*".

Art. 3.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto

a) Copertura incendio All risks

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un *Sinistro* che colpisce il *Contenuto*, purché il caso non sia escluso ai sensi del successivo art. 8.2., **nella forma a "Primo rischio assoluto"**.

La *Compagnia* indennizza inoltre le eventuali spese per sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del *Sinistro*, nei limiti di cui al successivo art. 4.2.



2) Qual è la differenza tra *Assicurazione* in forma “*Primo Rischio Assoluto*” e a “*Valore Intero*”?

- **Primo Rischio Assoluto** è una forma di *Assicurazione* con la quale la *Compagnia* rinuncia all'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'art. 1907 Codice Civile. Pertanto, il danno sarà indennizzato entro i limiti della *Somma assicurata*, a prescindere dal *Valore di ricostruzione a nuovo* del bene con l'applicazione di eventuali limiti, scoperti e franchigie.
- **Valore Intero** è una forma di *Assicurazione* con la quale la *Compagnia* prevede la copertura della totalità delle cose assicurate per l'intero loro valore e comporta l'applicazione della *Regola proporzionale* in caso di sottoassicurazione (valore del bene al momento del sinistro superiore alla *Somma assicurata*).

Esempio di indennizzo a “Primo Rischio Assoluto” e a “Formula a Valore Intero”

Valore del *Contenuto* al verificarsi del *Sinistro*: € 50.000

Somma assicurata per il *Contenuto* in fase di sottoscrizione: € 25.000

Danno da *Incendio* al *Contenuto*: € 10.000

Indennizzo:

- **Primo rischio assoluto**: € 10.000 il danno viene rimborsato per intero perché all'interno della *Somma assicurata*.
- **Formula a valore intero** (con applicazione della *Regola proporzionale*): € 5.000; il danno viene rimborsato al 50% perché tale percentuale è la risultante del rapporto tra il valore del *Contenuto* (€ 50.000) e la *Somma assicurata* (€ 25.000).

Qualora l'*Assicurato* disponga del *Contenuto* in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l'*Assicurato* stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. *Rischio locativo*).

In caso di trasloco in un *Fabbricato* diverso da quello identificato in *Polizza*, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.

Qualora però il *Contraente* o l'*Assicurato* abbiano dato avviso del trasloco alla *Compagnia* almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo *Fabbricato* abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in *Polizza*, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo *Fabbricato* fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente *Fabbricato*.

Art. 3.2.1. OPZIONE FURTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)

L'*Assicurazione* garantisce la protezione dei seguenti beni mobili, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione *Contenuto*, collocati:

- all'interno dei locali del *Primo Immobile*, identificato in *Polizza*;
- all'interno dei locali del *Secondo Immobile*, identificato in *Polizza*.

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato*, nei limiti stabiliti nei successivi artt. 4.2.1. e 6.2.1., - ferme restando tutte le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione valevoli per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, fatta eccezione per quanto stabilito alla lettera d) del successivo art. 8.2. - anche per i danni materiali e diretti subiti in seguito a *Furto*, *Rapina* o estorsione del *Contenuto* nella forma a “**Primo rischio assoluto**” considerando i limiti di *Indennizzo* stabiliti agli artt. 4.2.1. e 6.2.1..

Sono parificati ai danni del Furto i danni causati per commettere il Furto o per tentare di commetterlo sia al Fabbricato che al Contenuto.

La garanzia è operante a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto in modo fraudolento nei locali in cui è collocato il *Contenuto* violando, mediante effrazione, rimozione, forzamento, ovvero mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili, i *Mezzi di chiusura e/o protezione* dei locali stessi, nonché praticando una apertura o una breccia nei muri e/o nel tetto. Equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera ottenuta in modo fraudolento. La garanzia è altresì operante qualora:

- a) l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali, per via diversa da quella ordinaria, mediante superamento di ostacoli o di ripiani accessibili dall'esterno, utilizzando mezzi artificiali o particolare agilità personale, asportando i beni assicurati senza violazione dei *Mezzi di chiusura e/o di protezione* posti a tutela dei locali;
- b) nei locali vi sia presenza di persone e l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali attraverso finestre e/o porte finestre aperte utilizzando anche ponteggi installati per lavori di manutenzione al *Fabbricato*, asportando quindi i beni assicurati senza violazione dei *Mezzi di chiusura e/o di protezione* posti a tutela dei locali;
- c) l'autore del *Furto*, approfittando di particolari condizioni, senza destare sospetti e all'insaputa delle persone che occupano i locali, si sia fatto rinchiudere clandestinamente nei locali stessi, asportando



quindi successivamente i beni assicurati mentre i locali erano chiusi e disabilitati.

Truffa tra le mura domestiche

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro causata da truffa tra le mura domestiche a danno dei componenti del *Nucleo familiare* del *Contraente* (come identificati nello Stato di Famiglia), di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni (in seguito, nella presente clausola, denominati Assicurati).

La presente copertura opera in caso di *Furto* di denaro, compiuto mediante accesso all'abitazione assicurata avvenuto aggirando la buona fede degli Assicurati.

Non sono comunque compresi gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio.

Impianto di Allarme (se selezionato in polizza)

In presenza di impianto di allarme antintrusione a norme CEI a protezione dei locali contenenti i beni assicurati, il *Contraente* si impegna a mantenere detto impianto in condizioni di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta vi sia la necessità di proteggere i locali contenenti i beni assicurati (es. non vi sia presenza di persone).

Art. 3.3. Garanzia Assistenza all'Abitazione

Le seguenti **prestazioni**, indicate ai successivi punti da 1 a 10, **sono prestate, per il tramite di IMA Assistance Italia S.p.A.** (nelle modalità indicate al successivo art. 12), **a favore dell'Assicurato**, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione *Assicurato*, che si trovi in stato di necessità a seguito di eventi impreveduti, attinenti al/agli immobile/i assicurato/i, verificatosi durante il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

I. Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:

1. *Furto* o tentato *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi, *Guasto* della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso alla propria abitazione;
2. *Furto* o tentato *Furto* o rottura delle chiavi, *Guasto* della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti nella propria abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

II. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'*Assicurato* necessitasse di un idraulico, a seguito di:

1. *Allagamento* o infiltrazione o mancanza d'acqua nell'Abitazione o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un *Guasto* di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione dell'*Assicurato*;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'Abitazione dell'*Assicurato*;

la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

III. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di *Guasto* all'impianto elettrico dell'Abitazione dell'*Assicurato* che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'*Incendio* o di scossa elettrica, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

IV. Intervento di emergenza per danni da acqua

Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* provvederà all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, qualora presso l'abitazione assicurata si renda necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua, quali:



- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) *Allagamento* o infiltrazione in un punto qualsiasi del *Fabbricato*, provocato da una rottura, un'otturazione o un *Guasto*, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del *Fabbricato*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

V. Invio di un sorvegliante

In caso di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, che abbiano colpito i locali assicurati, e la sicurezza degli stessi sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvederà, dietro richiesta dell'*Assicurato*, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali dell'*Abitazione*.

VI. Rientro anticipato

Qualora l'*Assicurato* si trovi in viaggio in Italia ad oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in conseguenza di *Furto*, tentato *Furto*, atti vandalici, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, debba rientrare immediatamente nell'*Abitazione*, la *Struttura Organizzativa* fornirà all'*Assicurato* stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

VII. Ripristino abitazione

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Allagamento* della propria abitazione causato da *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

VIII. Trasloco/trasferimento mobili

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali)

Se a causa di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, implosione, danni da acqua, *Furto* o tentato *Furto*, l'abitazione assicurata risulta inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del *Sinistro*, e l'*Assicurato* ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa, la *Struttura Organizzativa* provvederà a organizzare il trasloco del *Contenuto* dell'abitazione fino ad un'altra abitazione dell'*Assicurato* in Italia o il trasferimento presso un deposito in Italia.

Se l'*Assicurato* ha già provveduto a trasportare una parte del *Contenuto* presso altri luoghi, la *Struttura Organizzativa* organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione.

IX. Soggiorno in albergo o residence

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, la *Struttura Organizzativa* su richiesta dell'*Assicurato* provvederà a prenotare un albergo o un residence.

X. Accesso Rete Artigiani

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'*Assicurato* non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla società di assistenza che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli sottoelencati -, i quali, entro 24 ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore; piastrellista; tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico; personale specializzato in tecniche di asciugatura.



SEZIONE FAMIGLIA

Art. 3.4. GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata

La **Compagnia** si obbliga, entro i limiti specificati al successivo art. 4.4. e purché il caso non sia escluso ai sensi dell'art. 8.4., a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte o lesioni, anche ad animali, nonché per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

Si specifica che sono compresi in garanzia i casi derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, di:

- droni, quando gli stessi siano utilizzati a scopo ludico e ricreativo ed esclusivamente in modalità VLOS (a vista) senza l'ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici, ad un'altitudine massima di 120 metri e siano rispettate tutte le distanze di volo da persone e cose alle quali l'Assicurato deve attenersi in rispetto alle normative vigenti al momento del *Sinistro*;
- biciclette elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita);
- monopattini elettrici;
- carrozzine per disabili anche a motore;
- golf cars;
- hoverboard, segway.

Non sono considerati terzi:

- a. gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati;
- b. gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, e di *Rivalsa* dell'INAIL per le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive eventuali modifiche;
- c. le persone che hanno in affidamento temporaneo i figli minori dell'Assicurato nonché le persone che hanno in custodia animali domestici del *Contraente* e/o dei componenti del suo *Nucleo familiare*.

Art. 3.4.1. GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata

La **Compagnia** si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.4.1. e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.4.1., nel caso in cui l'Assicurato sia coinvolto in una controversia relativa:

- alla sfera della vita privata;
- agli animali domestici, cani e gatti, di proprietà degli assicurati o dati in custodia agli assicurati;
- all'utilizzo del web e dei social o media network e di strumenti digitali nell'ambito della vita privata;
- all'attività di lavoro dipendente degli assicurati ad eccezione dei soggetti conviventi e non presenti sul certificato di stato di famiglia del *Contraente* indicati in **Polizza**.

con copertura dei costi relativi a:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia; per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**;
- compensi per l'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**;
- *Spese di soccombenza* poste a carico dell'Assicurato; spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**; spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**; spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri; *Spese di giustizia*; spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- compensi dei periti.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

In particolare, sono assicurate le spese relative alle seguenti coperture:

I. Rapporti di lavoro dipendente

Per le controversie individuali di lavoro dipendente; comprese le controversie di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

II. Controversie contrattuali relative alla vita privata

Per le controversie contrattuali relative alla vita privata, comprese le spese sostenute per le controversie contrattuali:



- relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- con il fornitore del servizio di connessione internet del *Contraente*;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del *Contraente*.

III. Collaboratori domestici

Per le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

IV. Danni subiti

Per la richiesta di *Risarcimento* per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

Sono comprese anche le spese sostenute per recuperare il danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

V. Pedone, ciclista e trasportato

Per la richiesta di *Risarcimento* per danni subiti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

VI. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Per le controversie con istituti o enti pubblici di assicurazione previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

VII. Delitti colposi e contravvenzioni

Sostenute in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

VIII. Delitti dolosi

Sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia **opera se**:

- **l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato;
- **il Reato è derubricato** da doloso a colposo;
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*.

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa**.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli *Assicurati* nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG**.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

IX. Atti di volontaria giurisdizione

Sostenute per:

- il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, **se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato** scelto di comune accordo tra i coniugi.

L'eventuale successiva **domanda di divorzio** è coperta se è presentata **con l'assistenza di un unico avvocato** scelto di comune accordo tra i coniugi **se**:

- **la separazione consensuale è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della Polizza e ha originato un Sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG;**
- **c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.**

Il *Sinistro* si considera unico e perciò il *Massimale* della *Polizza* resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

- l'istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti;



- l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto;
- il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

X. Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata

Sostenute per l'impugnazione delle sanzioni amministrative **pecuniarie** relative alla vita privata.

ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.

XI. Ambito Privacy

Sostenute in materia di protezione dei dati personali per presentare reclami, segnalazioni e ricorsi all'autorità competente.

In questa materia sono coperte **anche le spese sostenute per resistere alla richiesta di *Risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato*, a *Secondo rischio* quindi dopo l'esaurimento del *Massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile* per spese di resistenza e soccombenza in violazione della materia di Privacy – Regolamento europeo.**

In tutti gli altri casi, ovvero **quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.**

XII. Danni causati

Sostenute per resistere alla richiesta di *Risarcimento* di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati.

La garanzia opera a ***Secondo rischio***, quindi **dopo l'esaurimento del *Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile* per spese di resistenza e soccombenza.**

In tutti gli altri casi, ovvero **quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.**

XIII. Uso fraudolento

Sostenute per le controversie contrattuali relativi all'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'*Assicurato* sia tramite il web sia tramite altre modalità.

XIV. Ripristino onorabilità creditizia dell'assicurato

Sostenute per l'assistenza legale per il ripristino dell'onorabilità dell'*Assicurato* a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di *Furto* di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'*Assicurato* sia sul web sia tramite altre modalità.

XV. Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Sostenute per l'assistenza legale, in caso di frode creditizia, davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazione e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti, in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e Banche o Finanziarie.

Art. 3.4.2. GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili da proprietà o conduzione

La *Compagnia* si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.4.2. e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.4.2., a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte o lesioni, anche ad animali, nonché per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione del *Fabbricato* indicato in *Polizza*.

Nel caso in cui sia operante un'altra copertura assicurativa, quale ad esempio una *Polizza* stipulata dal condominio per l'intero *Fabbricato*, la garanzia è prestata a "*Secondo rischio*" per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra *Assicurazione*.

Non sono considerati terzi:

- a. gli *Assicurati*, i genitori ed i figli degli *Assicurati* e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli *Assicurati*;
- b. gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione

di lavoro o di servizio, salvo i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, e di *Rivalsa* dell'INAIL per le somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive eventuali modifiche;

Art. 3.4.2.1. GARANZIA D – Tutela Legale Immobili

Immobili direttamente utilizzati

La *Compagnia* si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.1. e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.1., nel caso in cui l'*Assicurato* sia coinvolto in una controversia relativa alla proprietà e conduzione (in qualità di locatario) del *Fabbricato* a coprire le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia; per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi per l'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;**
- *Spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*; spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**; spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**; spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri; *Spese di giustizia*; spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- compensi dei periti.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

In particolare, sono assicurate le spese relative alle seguenti coperture:

I. Controversie contrattuali relative all'immobile

II. Danni subiti

Per la richiesta di *Risarcimento* per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

III. Delitti colposi o contravvenzioni

Sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

IV. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sostenute per le controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative agli immobili. In materia di usucapione, l'avvenimento della controversia coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

V. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative agli immobili.

VI. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza

Sostenute per l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, se gli assicurati sono committenti dei lavori di ristrutturazione o manutenzione degli immobili.

ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.

Immobili locati a terzi (operante solo se selezionata in polizza)

La *Compagnia* si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.1. e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.1., nel caso in cui l'*Assicurato* sia coinvolto in una controversia relativa alla sola proprietà del *Fabbricato* locato a terzi ad uso abitativo a coprire le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia; per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi per l'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG SE Rappresentanza Generale e**

Direzione per l'Italia;

- *Spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*; spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**; spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**; spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri; *Spese di giustizia*; spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- compensi dei periti.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

In particolare, sono assicurate le spese relative alle seguenti coperture:

I. Danni subiti

Sostenute per la richiesta di *Risarcimento* danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nel processo penale;

II. Delitti colposi e contravvenzioni

Sostenute in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni;

III. Azione di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso

Sostenute per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso mentre sono escluse le azioni di recupero dei canoni arretrati;

IV. Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione arretrati non pagati

Sostenute per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. Sono **escluse le spese sostenute per l'eventuale fase giudiziale. La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG** che si attiva per risolvere la *Vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Operatività delle garanzie in presenza di ulteriore polizza per responsabilità civile

Nel caso in cui a fronte di *Sinistro* sia già operante un'altra copertura assicurativa per responsabilità civile, le garanzie previste dalla presente *Polizza* operano a *Secondo rischio*, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o previsto dalla ulteriore *Polizza* già operante, per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 3.5. GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti e Tutela Legale Ospiti

L'immobile ad uso abitativo, di proprietà del *Contraente*, del coniuge o di un componente del suo *Nucleo familiare* risultante dal certificato di stato famiglia, oggetto di un contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni, stipulato dal proprietario al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Responsabilità Civile Ospiti

La *Compagnia* si obbliga, entro i limiti definiti all'art. 4.5. e purché non sia escluso ai sensi dell'art. 8.5., a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi, compresi i clienti fruitori del servizio per morte o lesioni, anche ad animali, nonché per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'immobile indicato in *Polizza*.

La garanzia comprende anche i danni derivanti dalla somministrazione di prodotti alimentari, limitatamente alla prima colazione, dall'*Assicurato* direttamente ai clienti del *Bed & Breakfast*.

Limitatamente agli alimenti e alle bevande lavorate nell'ambito dell'abitazione assicurata, sono compresi i danni che derivano da vizio o difetto originario del prodotto stesso.

Non sono considerati terzi:

- gli *Assicurati*, i genitori ed i figli degli *Assicurati* e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli *Assicurati*;
- gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, e di Rivalsa dell'INAIL per le somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive eventuali modifiche.

Tutela Legale Ospiti

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una controversia, la Società, nei limiti stabiliti dalla *Polizza*, copre le seguenti



spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia; per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG;**
- *spese di soccombenza* poste a carico dell'Assicurato; spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro;** spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;** spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri; *Spese di giustizia;* spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- compensi dei periti.

In particolare, sono assicurate le spese relative alle seguenti coperture:

I. Diritto di proprietà e altri diritti reali

Sostenute per le controversie in materia di diritto di proprietà ed altri diritti reali relative agli immobili assicurati. In materia di usucapione, l'avvenimento della controversia coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

II. Delitti colposi e contravvenzioni

Sostenute in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.

III. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza

Sostenute per l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **se gli Assicurati sono committenti dei lavori di ristrutturazione o manutenzione degli immobili assicurati.**

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 3.6. GARANZIA ASSISTENZA AL DOMICILIO (sempre abbinata alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata)

Le seguenti prestazioni, indicate ai successivi punti da 1 a 5, **sono prestate, per il tramite di IMA Assistance Italia S.p.A.** (nelle modalità indicate al successivo art. 12.), **a favore dell'Assicurato e dei componenti del suo Nucleo familiare**, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione *Assicurato*, che si trovi in stato di necessità a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, verificatosi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

I. Invio baby-sitter

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, che abbia dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a tre giorni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di anni 14, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare direttamente una baby-sitter, salvo disponibilità. L'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla *Struttura Organizzativa* il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

II. Accompagnamento scuola minori

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, che abbia dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a tre giorni, si trovi nell'impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 14. L'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla *Struttura Organizzativa* il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

III. Invio Collaboratrice familiare

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di *Malattia* o di *Infortunio* che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione una collaboratrice familiare.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.



IV. Servizio spesa a casa

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di *Infortunio* immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla *Struttura Organizzativa* di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato.

V. Custodia animali

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in Istituto di Cura a causa di *Infortunio e/o Malattia* di durata superiore a cinque giorni e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la *Struttura Organizzativa* provvederà a custodirli in idonea struttura. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

Art. 4. Massimali assicurati

Si elencano nei punti seguenti i massimali previsti per ciascuna Garanzia della Sezione Immobili e Sezione Famiglia.

SEZIONE IMMOBILI

Art. 4.1. Massimali della GARANZIA A – Danni al Fabbricato

a) Incendio All risks

Per la presente garanzia, la somma assicurabile è pari al 100% del *Valore di ricostruzione a nuovo*, con un minimo di € 80.000 e un massimo di € 1.500.000.

La *Compagnia* indennizza fino al massimo della *Somma assicurata* indicata in *Polizza* per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, in merito all'obbligo di salvataggio a carico dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la *Compagnia* sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Per eventi atmosferici, danni da *Acqua condotta e Fenomeno elettrico*, il *Massimale per evento* viene determinato dal *Contraente* in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 10.000, € 15.000, € 20.000 o un importo pari alla somma assicurata per la copertura Incendio All risks.

Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali:

- sino a concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* pagabile a termini di *Polizza* per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del *Sinistro*, fermo restando che l'importo complessivamente pagato non sarà in ogni caso superiore alla *Somma assicurata*;
- l'importo massimo di € 3.000 per le spese sostenute per la ricerca e riparazione, in caso di rottura accidentale o *Guasto* di tubazioni di acqua e/o gas collocate sottoterra al di fuori delle mura del *Fabbricato*;
- l'importo massimo di € 3.000 per ciascun *Sinistro* in caso di *Allagamento*; sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della *Somma assicurata* se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del *Fabbricato* identificato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
- l'importo massimo di € 5.000 per singolo valore relativamente ad opere d'arte fisse;
- l'importo massimo di € 10.000 per piante, fiori e coltivazioni in genere.

b) Responsabilità Civile Immobili da proprietà o conduzione

Il *Massimale*, per la presente Garanzia, viene determinato dal *Contraente* in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 e € 3.000.000.

La Garanzia può essere estesa fino ad un massimo di 2 immobili ma il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di coesistenza di più immobili fra loro.

In ogni caso l'*Indennizzo* massimo che la *Compagnia* riconoscerà per più immobili ubicati nello stesso *Fabbricato* e assicurati con la presente *Polizza* o con altre polizze della *Compagnia*, fermi restando i limiti già specificati, non potrà comunque superare complessivamente la somma di € 6.000.000 per evento e per anno assicurativo.



c) Tutela Legale da proprietà o conduzione

Il *Massimale*, per la presente Garanzia, è di € 10.000 per *Sinistro* e € 40.000 per anno assicurativo.

È inoltre previsto un sotto *Massimale* di € 2.000 per *Sinistro* a copertura delle spese sostenute per azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso.

Art. 4.1.1. Massimali OPZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE

Per la presente garanzia, la somma assicurabile è pari al 100% del *Valore di ricostruzione a nuovo*, con un minimo di € 80.000 e un massimo di € 1.500.000.

Art. 4.2. Massimali della GARANZIA B – Danni al Contenuto

a) Incendio All risks

La somma assicurabile per la specifica garanzia è compresa tra il 10% e il 30% del *Valore di ricostruzione a nuovo*, con un minimo di € 15.000 e un massimo di € 450.000.

La *Compagnia* indennizza fino al massimo della *Somma assicurata* indicata in *Polizza* per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.

Per eventi atmosferici, danni da *Acqua condotta* e *Fenomeno elettrico*, il *Massimale* viene determinato dal *Contraente* in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 3.000, € 5.000, € 7.000 o un importo pari alla somma assicurata per la copertura Incendio All risks..

Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali:

- sino a concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* pagabile a termini di *Polizza* per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del *Sinistro*, fermo restando che l'importo complessivamente pagato non sarà in ogni caso superiore alla *Somma assicurata*;
- l'importo massimo di € 1.000 per ciascun *Sinistro* in caso di *Allagamento*; sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della *Somma assicurata* se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del *Fabbricato* identificato, dalla violenza del fenomeno atmosferico;
- sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per danni a *Valori*;
- sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per danni a *Gioielli e preziosi*;
- sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per danni a collezioni numismatiche e filateliche;
- sino a concorrenza del 10% della *Somma assicurata* per danni a pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la *Compagnia* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, in merito all'obbligo di salvataggio a carico dell'*Assicurato* per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la *Compagnia* sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 4.2.1. Massimali dell'OPZIONE FURTO

La somma assicurabile per tale Opzione, se indicata nella *Proposta di assicurazione*, è compresa tra il 5% del *Valore di ricostruzione* e la *Somma assicurata* per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 50.000, tenuto conto dell'eventuale franchigia o scoperto di cui al successivo art. 6.2.1..

La *Compagnia* indennizza fino al massimo della *Somma assicurata* indicata in *Polizza* per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa. In caso di *Furto* nelle *Pertinenze* non intercomunicanti con l'abitazione assicurata, il limite di indennizzo per ogni *Sinistro* sarà pari al 20% della *Somma assicurata*.

Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali in base alla formula scelta e di seguito descritta:

Formula "Basic" (se selezionata in polizza)



È stabilito un limite di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del *Contenuto* assicurato, pari a:

- € 500 per i *Valori*;
- 20% della *Somma assicurata* per *Gioielli e preziosi*;
- 20% della *Somma assicurata* per collezioni numismatiche e filateliche;
- 20% della *Somma assicurata* per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Resta inteso che l'*Indennizzo* complessivo non potrà mai superare la *Somma assicurata* per questa specifica copertura.



Esempio 3			
Ho subito un Furto presso la mia abitazione e riporto un danno complessivo per i seguenti valori:			
- Orologi e gioielli € 10.000			
- Argenteria € 5.000			
- Finestre € 2.000			
- TV, smartphone, ipad, ecc € 8.000			
Valore assicurato in polizza: € 30.000			
Rimborso del danno con Opzione Furto (Formula Basic) ripartito per i vari beni assicurati sarà:			
- 20% x € 30.000 (<i>Somma assicurata</i>) = € 6.000 per orologi e gioielli			
- 20% x € 30.000 (<i>Somma assicurata</i>) = € 6.000 per argenteria			
- € 2.000 per finestre			
- € 8.000 per tv, smartphone, ipad ecc.			
L'Indennizzo effettivo sarà:			
<u>Beni</u>	<u>Valore Beni</u>	<u>Opzione Furto formula Basic</u>	<u>Rimborso</u>
Gioielli e orologi	€ 10.000	20% x € 30.000 = € 6.000	€ 6.000
Argenteria	€ 5.000	20% x € 30.000 = € 6.000	€ 5.000
Finestre	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
TV, Smartphone, Ipad ecc.	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Totale	€ 25.000	Totale	€ 21.000
		<i>Franchigia</i>	€ 250
<i>Somma Assicurata</i>	€ 30.000	Totale Indennizzato	€ 20.750

Formula "Plus" (se selezionata in polizza)

È stabilito un limite di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del *Contenuto* assicurato, pari a:

- € 1.000 per i *Valori*;
- 40% della *Somma assicurata* per *Gioielli e preziosi*;
- 40% della *Somma assicurata* per collezioni numismatiche e filateliche;
- 40% della *Somma assicurata* per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Resta inteso che l'*Indennizzo* complessivo non potrà mai superare la *Somma assicurata* per questa specifica estensione di garanzia.

Qualora i beni indicati, sia nella formula "Basic" che "Plus", siano custoditi in *Cassaforte* o *Armadio corazzato*, la misura del limite di *Indennizzo* stabilito per ciascuna delle tipologie di beni elencate è raddoppiata.

Truffa tra le mura domestiche

Per questa copertura ciascun *Sinistro* è liquidato, in base alla formula scelta nell'Opzione Furto, sino alla concorrenza di un importo massimo di € 500 per la formula BASIC e di € 1.000 per la formula PLUS, per *Sinistro* e per anno.

**Art. 4.3. Massimali della GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE**

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

In relazione alla prestazione:

I. Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di € 250 (IVA inclusa) per *Sinistro*.

II. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di € 250 (IVA inclusa) per *Sinistro*.

III. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di € 250 (IVA inclusa) per *Sinistro*.

IV. Intervento di emergenza per danni da acqua

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera fino a € 250 (IVA inclusa) per *Sinistro*.

V. Invio di un sorvegliante

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore per *Sinistro*.

VI. Rientro anticipato

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 300 (IVA inclusa) per *Sinistro*.

VII. Ripristino abitazione

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera fino a € 250 (IVA inclusa) per *Sinistro*.

VIII. Trasloco/trasferimento mobili

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo del trasloco o del trasferimento.

IX. Soggiorno in albergo o residence

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di € 2.000 (IVA inclusa) (qualunque sia il numero di persone coinvolte nel *Sinistro*) per *Sinistro*.

X. Accesso Rete Artigiani

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).

SEZIONE FAMIGLIA**Art. 4.4. Massimali della GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata**

Il Massimale per la presente Garanzia è determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 o € 3.000.000.

Pur essendo l'Assicurazione prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

In ogni caso l'*Indennizzo* massimo che la *Compagnia* riconoscerà anche in caso di più assicurati con la presente *Polizza* o con altre polizze della *Compagnia*, l'esborso massimo che quest'ultima riconoscerà, fermi restando i limiti già specificati, non potrà comunque superare complessivamente la somma di € 6.000.000 per evento e per anno assicurativo.

Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali:

- sino a concorrenza del 50% del *Massimale* assicurato per droni come precedentemente descritti, biciclette elettriche, monopattini elettrici; carrozzine per disabili anche a motore; golf cars; hoverboard; segway.

**Art. 4.4.1. Massimali della GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata**

Il *Massimale*, per la presente Garanzia, è di € 10.000 per *Sinistro* e € 40.000 per anno assicurativo.

Art. 4.4.2. Massimali della GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili

Il *Massimale*, per la presente Garanzia, viene determinato dal *Contraente* in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 e € 3.000.000.

La Garanzia può essere estesa fino ad un massimo di 4 immobili ma il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di coesistenza di più immobili fra loro.

In ogni caso l'*Indennizzo* massimo che la *Compagnia* riconoscerà per più immobili ubicati nello stesso *Fabbricato* e assicurati con la presente *Polizza* o con altre polizze della *Compagnia*, fermi restando i limiti già specificati, non potrà comunque superare complessivamente la somma di € 6.000.000 per evento e per anno assicurativo.

Art. 4.4.2.1. Massimali della GARANZIA D – Tutela Legale Immobili

Il *Massimale*, per la presente Garanzia, è di € 10.000 per *Sinistro* e € 40.000 per anno assicurativo per un solo immobile assicurato. Nel caso di **due o più immobili** assicurati il *Massimale* per anno assicurativo è elevato a € 80.000.

È inoltre previsto un sotto *Massimale* di € 2.000 per *Sinistro* a copertura delle spese sostenute per azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso.

**Art. 4.5. Massimali della GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti e Tutela Legale Ospiti
Responsabilità Civile Ospiti**

Il *Massimale* per la presente Garanzia è determinato dal *Contraente* in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 1.000.000, € 1.500.000, € 2.000.000 o € 3.000.000.

La Garanzia può essere estesa fino ad un massimo di 4 immobili ma il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di coesistenza di più immobili fra loro.

In ogni caso l'*Indennizzo* massimo che la *Compagnia* riconoscerà per più immobili ubicati nello stesso *Fabbricato* e assicurati con la presente *Polizza* o con altre polizze della *Compagnia*, fermi restando i limiti già specificati, non potrà comunque superare complessivamente la somma di € 6.000.000 per evento e per anno assicurativo.

Tutela Legale Ospiti

Il *Massimale*, per la presente Garanzia, è di € 10.000 per *Sinistro* e € 40.000 per anno assicurativo.

Art. 4.6 Massimali della GARANZIA ASSISTENZA AL DOMICILIO (sempre abbinata alla Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata)

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

In relazione alle seguenti prestazioni, la *Struttura Organizzativa*:

I. Invio baby-sitter

Terrà a proprio carico il costo fino ad un massimo di 8 ore per *Sinistro*.

II. Accompagnamento scuola minori

Provvederà ad inviare direttamente all'abitazione dell'*Assicurato* un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di € 200 (IVA Inclusa) per *Sinistro*.

III. Invio Collaboratrice familiare

Terrà a proprio carico il costo fino ad un massimo di 8 ore per *Sinistro*.

IV. Servizio spesa a casa



Non sosterrà i costi relativi a quanto acquistato per conto dell'Assicurato che rimarranno a carico dello stesso.

V. Custodia animali

Terrà a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per *Sinistro*.



COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5. Beni immobili e persone non assicurabili

Non sono oggetto di copertura i *Fabbricati* che non presentino le condizioni di assicurabilità per come riportate ai precedenti artt. 1. e 3. e le persone non rientranti nell'elenco specificato all'art. 2.

Art. 5.1 Garanzia B - Tutela Legale Vita Privata

Se l'Assicurato è coinvolto in una controversia, la Società **non copre** le seguenti spese:

- a) **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- b) **i compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- c) **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- d) **spese per l'indennità di trasferta;**
- e) **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *Sinistro*;**
- f) **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- g) **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle *Spese di giustizia*;**
- h) **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- i) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
- j) **spese non concordate con ARAG;**
- k) **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- l) **spese recuperate dalla controparte.**

La Società inoltre **non copre**:

1. nella garanzia delitti dolosi **le spese sostenute nei casi di estinzione del *Reato* diversi da **assoluzione** con decisione passata in giudicato, **derubricazione** da doloso a colposo e **archiviazione** per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste;**
2. nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e per la successiva domanda di divorzio **le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;**
3. nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per l'eventuale successiva domanda di divorzio:
 - **le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;**
 - **le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della *Polizza* e non ha originato un *Sinistro* regolarmente insorto e gestito da ARAG;**
 - **le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;**
4. nella garanzia ambito privacy nella difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante della Privacy:
 - **le spese sostenute a primo rischio;**
 - **le spese sostenute quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza;**
5. nella garanzia danni causati:
 - **le spese sostenute a primo rischio;**
 - **le spese sostenute se la *Polizza* di responsabilità civile non esiste, non opera, non fornisce copertura totale o parziale per qualunque motivo;**
 - **le spese sostenute se l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di *Risarcimento*;**
6. **le spese sostenute per la *Fase stragiudiziale* se non è gestita da ARAG;**



7. **le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della controversia e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**

Art. 5.2 Garanzia A - Danni al Fabbricato (Sezione Immobili) e Garanzia D - Tutela Legale Immobili (Sezione Famiglia)

Con riferimento alla copertura per tutela legale, se l'Assicurato è coinvolto in una controversia, la Società **non copre** le seguenti spese:

- a) **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- b) **compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- c) **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- d) **spese per l'indennità di trasferta;**
- e) **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;**
- f) **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- g) **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia;**
- h) **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- i) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
- j) **spese non concordate con ARAG;**
- k) **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- l) **spese recuperate dalla controparte.**

La Società inoltre **non copre**:

1. **nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza le spese sostenute da tutti gli assicurati se non sono committenti dei lavori di ristrutturazione o manutenzione degli immobili da questi direttamente utilizzati;**
2. **nella garanzia immobili locati a terzi, per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso: le spese sostenute per le azioni di recupero dei canoni arretrati;**
3. **nella garanzia immobili locati a terzi, per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati:**
 - **le spese sostenute per il recupero dei crediti se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati da prova scritta o equiparata;**
 - **le spese sostenute per l'eventuale fase giudiziale;**
 - **le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
 - **le spese sostenute per la Fase stragiudiziale eccedenti il limite di due sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e per ciascun immobile assicurato;**
4. **nella garanzia immobili locati a terzi, le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente, dal coniuge o dal partner convivente del Contraente, dai componenti del Nucleo familiare del Contraente presenti nel certificato di stato di famiglia;**
5. **le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
6. **le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della controversia e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**

Art. 5.3 Garanzia E - Tutela Legale Ospiti

Se l'Assicurato è coinvolto in una controversia, la Società **non copre** le seguenti spese:

- a) **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- b) **compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- c) **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- d) **spese per l'indennità di trasferta;**
- e) **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;**
- f) **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- g) **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia;**
- h) **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- i) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
- j) **spese non concordate con ARAG;**
- k) **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- l) **spese recuperate dalla controparte.**



La Società inoltre **non copre**:

1. nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza **le spese sostenute se gli assicurati non sono committenti dei lavori di ristrutturazione o manutenzione degli immobili assicurati;**
2. **le spese sostenute per la Fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
3. **le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della controversia e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6. Limiti, scoperti e franchigie

Si elencano nei punti seguenti i limiti, gli scoperti e le franchigie previsti per ciascuna Garanzia della Sezione Immobili e Sezione Famiglia.

SEZIONE IMMOBILI

Art. 6.1. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA A – Danni al Fabbricato

a) Incendio All risks

È prevista una Franchigia assoluta di € 250 per ciascun Sinistro ad eccezione dell'ipotesi di gestione dello stesso tramite "Riparazione diretta" di cui al successivo art.14.

Nelle ipotesi di eventi atmosferici, danni da *Acqua condotta* e *Fenomeno elettrico*, **è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 250.**



Esempio 1 (danno indennizzabile da ACQUA CONDOTTA)

- Sottomassimale sottoscritto dall'Assicurato per la garanzia *Acqua condotta* pari a € 10.000;
- Ammontare del danno al *Fabbricato*, a seguito di rottura di una tubatura all'interno dei muri, pari a € 8.000;
- Scoperto garanzia pari al 10% del danno subito: € 800
- *Indennizzo* pari a € 7.200 (danno € 8.000 - 10% di scoperto = € 7.200).

Esempio 2 (danno indennizzabile da EVENTO ATMOSFERICO)

- Sottomassimale sottoscritto dall'Assicurato per la garanzia eventi atmosferici pari a € 10.000;
- Ammontare del danno al *Fabbricato*, a seguito di un evento atmosferico caratterizzato da una forte grandinata, pari a € 15.000;
- Scoperto garanzia pari al 10% del danno subito: € 1.500
- *Indennizzo* pari a € 10.000 pari al sottomassimale scelto.

b) Responsabilità Civile Immobili da proprietà o conduzione

Non sono previsti limiti, scoperti o franchigie.

c) Tutela Legale Garanzia immobili direttamente utilizzati

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un avvocato per ogni grado di giudizio;**
2. **nel caso di controversie fra assicurati, le garanzie operano unicamente a favore del Contraente;**
3. la garanzia controversie contrattuali relative all'immobile **copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250;**
4. la garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza **copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250;**
5. la garanzia opzionale controversie con i locatari **copre le spese sostenute per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con una franchigia fissa e assoluta di € 200 per Sinistro;**
6. se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per contro dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a Secondo rischio.**

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti (c.d. Periodo di Carenza):

- trascorsi tre mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa ad eccezione dei casi di danno o



presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative e per gli interventi di cui al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;

- trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione..

d) Tutela Legale Garanzia immobili locati a terzi

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un avvocato per ogni grado di giudizio**;
2. **nel caso di controversie fra assicurati, le garanzie operano unicamente a favore del Contraente**;
3. la garanzia **copre le spese sostenute per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con una franchigia fissa e assoluta di € 200 per Sinistro**;
4. **la garanzia copre le spese sostenute per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati e non pagati con il limite di due sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e per la sola Fase stragiudiziale**;
5. se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a Secondo rischio**.

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti (c.d. Periodo di Carenza):

- trascorsi tre mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa ad eccezione dei casi di danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi centoventi giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso;
- trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

Art. 6.1.1. Limiti, scoperti e franchigie dell'OPZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE

Agli effetti della presente estensione di garanzia, **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato:**

- **previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia assoluta pari al 10% della Somma assicurata**;
- **entro il limite massimo del 70% della Somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.**

Si riportano di seguito esempi numerici per facilitare la comprensione del calcolo dell'Indennizzo e del meccanismo di funzionamento della *Franchigia assoluta* in caso di danno da *Terremoto*, considerato in ogni caso il limite di indennizzabilità sulla *Somma assicurata*:



Esempio 1 (ammontare del danno indennizzabile ricompreso nel limite di Indennizzo annuo)

- *Somma annua assicurata* del *Fabbricato* pari a € 100.000;
- ammontare del danno € 60.000;
- *Indennizzo* € 50.000 (€ 60.000 - € 10.000, pari alla *Franchigia assoluta* del 10% di € 100.000).

Esempio 2 (ammontare del danno indennizzabile eccedente il limite di Indennizzo annuo)

- *Somma annua assicurata* del *Fabbricato* pari a € 100.000;
- ammontare del danno € 90.000;
- *Indennizzo* € 70.000 (limite di indennizzo pari al 70% di € 100.000).

Art. 6.2. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA B – Danni al Contenuto

a) Incendio All risks

È prevista una Franchigia assoluta di € 250 per ciascun Sinistro ad eccezione dell'ipotesi di gestione dello stesso tramite "Riparazione diretta" di cui al successivo art.14.

Nelle ipotesi di eventi atmosferici, danni da *Acqua condotta* e *Fenomeno elettrico*, **è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 250.**

**Art. 6.2.1. Limiti, scoperti e franchigie dell'OPZIONE FURTO**

È prevista una *Franchigia assoluta* di € 250 per ciascun *Sinistro*.

Con la formula PLUS è possibile inviare una perizia dei beni oggetto di copertura che il *Contraente* potrà effettuare anche autonomamente per il tramite di apposito servizio reso disponibile dalla *Compagnia*. In assenza di tale perizia, al verificarsi del *Sinistro*, verrà applicato uno **scoperto del 20%** rispetto all'*Indennizzo* dovuto dalla *Compagnia* per il danno subito.

Indipendentemente dalla formula scelta, laddove in fase di sottoscrizione sia stata specificata la presenza di impianto di allarme antintrusione a norme CEI, in caso di inosservanza di quanto pattuito al precedente art. 3.2.1., al verificarsi del *Sinistro*, verrà applicato uno **scoperto del 20%** rispetto all'*Indennizzo* dovuto dalla *Compagnia* per il danno subito.

Art. 6.3. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

Ciascuna prestazione, può essere richiesta per un massimo di tre volte per annualità assicurativa. Limitatamente alla prestazione **N.10, di cui all'art.4.3, l'accesso alla rete di artigiani** non prevede limitazioni.

SEZIONE FAMIGLIA**Art. 6.4. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata**

È prevista una *Franchigia assoluta* di € 250 per ciascun *Sinistro* per danni derivanti dalla proprietà, possesso o uso di droni, biciclette elettriche, monopattini elettrici; carrozzine per disabili anche a motore; golf cars; hoverboard; segway.

Art. 6.4.1. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un avvocato per ogni grado di giudizio**;
2. **nel caso di controversie fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente***;
3. la garanzia controversie contrattuali relative alla vita privata **copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250**;
4. **nella garanzia acquisti sui portali di e-commerce le spese sono coperte se il valore in lite è pari o superiore a € 250**;
5. **nella garanzia fornitori di servizi di connessione internet di posta elettronica e/o di posta certificata le spese sono coperte se il valore in lite è pari o superiore a € 250**;
6. la garanzia opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata **copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250**;
7. se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*Assicurato*, **le garanzie previste in *Polizza* operano a *Secondo rischio***.

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti (c.d. Periodo di *Carenza*):

- trascorsi tre mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa ad eccezione dei casi di danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

Art. 6.4.2. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili

Non sono previsti limiti, scoperti o franchigie.

Art. 6.4.2.1. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA D – Tutela Legale Immobili**a) Tutela Legale Garanzia immobili direttamente utilizzati**

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un avvocato per ogni grado di giudizio**;
2. **nel caso di controversie fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente***;
3. la garanzia controversie contrattuali relative all'immobile **copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250**;
4. la garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza **copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250**;



5. la garanzia opzionale controversie con i locatari **copre le spese sostenute per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con una franchigia fissa e assoluta di € 200 per Sinistro;**
6. se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a Secondo rischio.**

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti (c.d. Periodo di Carenza):

- trascorsi tre mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa ad eccezione dei casi di danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative o per gli interventi di cui al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
- trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

b) Tutela Legale Garanzia immobili locati a terzi

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un avvocato per ogni grado di giudizio;**
2. **nel caso di controversie fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente;**
3. la garanzia **copre le spese sostenute per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con una franchigia fissa e assoluta di € 200 per Sinistro;**
4. **la garanzia copre le spese sostenute per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati e non pagati con il limite di due sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e per la sola Fase stragiudiziale;**
5. se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a Secondo rischio.**

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti (c.d. Periodo di Carenza):

- trascorsi tre mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa ad eccezione dei casi di danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi centoventi giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso;
- trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

Art. 6.5. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti e Tutela Legale Ospiti

Responsabilità Civile Ospiti

È prevista una Franchigia assoluta di € 250 per ciascun Sinistro.

Tutela Legale Ospiti

Sono previste le seguenti limitazioni:

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un avvocato per ogni grado di giudizio;**
2. **nel caso di controversie fra assicurati, le garanzie operano unicamente a favore del Contraente;**
3. la garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza **copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250;**
4. se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a Secondo rischio.**

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti (c.d. Periodo di Carenza):

- trascorsi tre mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa ad eccezione dei casi di danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

Art. 6.6. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA ASSISTENZA AL DOMICILIO

Ciascuna prestazione, può essere richiesta per un massimo di tre volte per annualità assicurativa. Limitatamente alla prestazione N.4, di cui all'art.4.6., **"Servizio spesa a casa"**, la *Struttura Organizzativa*



effettuerà la consegna presso l'abitazione con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 volte per *Sinistro*.

Art. 7. Estensione territoriale

SEZIONE IMMOBILI

Per la GARANZIA A - Danni al fabbricato, GARANZIA B – Danni al contenuto e Garanzia Assistenza all'Abitazione, l'*Assicurazione* ha validità su tutto il *Territorio italiano* (Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano).

SEZIONE FAMIGLIA

Per la GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata, l'*Assicurazione* ha validità in tutto il Mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Per la GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata

Le coperture: delitti colposi e contravvenzioni, delitti dolosi, danni subiti, pedone, ciclista e trasportato, danni causati, vertenze contrattuali relative alla vita privata, hanno validità in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le coperture: collaboratori domestici, rapporti di lavoro dipendente, istituti o enti pubblici di assicurazioni, opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata, atti di volontaria giurisdizione, uso fraudolento con modalità no web, ripristino onorabilità creditizia dell'*Assicurato*, Arbitro Bancario Finanziario (ABF), hanno validità in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le coperture del web hanno validità per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per la GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili da proprietà o conduzione, l'*Assicurazione* ha validità su tutto il *Territorio italiano* (Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano).

Per la GARANZIA D – Tutela Legale Immobili

Le coperture: delitti colposi o contravvenzioni e danni subiti, hanno validità in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le coperture: vertenze contrattuali relative all'immobile, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, impugnazione di delibere assembleari condominiali, opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza, azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso, recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, hanno validità in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Per la GARANZIA E - Responsabilità Civile Ospiti e la Garanzia Assistenza al Domicilio, l'*Assicurazione* ha validità su tutto il *Territorio italiano* (Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano).

Per la GARANZIA E - Tutela Legale Ospiti

La copertura delitti colposi o contravvenzioni, hanno validità in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le coperture: locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza, hanno validità in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 8. Esclusioni dall'assicurazione

Si riportano di seguito le esclusioni, laddove previste, operanti per ogni singola Garanzia, Opzione e prestazione.

**SEZIONE IMMOBILI****Art. 8.1. Esclusioni per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato**
Esclusioni Incendio All risks

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
- b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
- c) conseguenti a fatti commessi o agevolati, con e senza dolo, dall'Assicurato. L'esclusione non si applica nei casi di danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio* per i fatti commessi o agevolati senza dolo;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto o Rapina*, consumati o tentati, salvo il caso di danni da *Incendio* o di atti di vandalismo. L'imbrattamento dei muri esterni è sempre escluso;
- e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, ammanchi;
- f) causati direttamente da animali;
- g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L'esclusione non si applica nei casi di danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio*;
- h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
- i) conseguenti a *Terremoto*, eruzione vulcanica, *Alluvione* o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
- j) indiretti quali il cambiamento di costruzione e quant'altro non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- k) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, assestamento post costruttivo, nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
- l) causati da impianti di irrigazione e i danni subiti agli stessi impianti;
- m) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
- n) da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- o) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione.

Esclusioni Responsabilità Civile Immobili

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) derivanti dalla proprietà e conduzione degli immobili diversi da quelli identificati in *Polizza*;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- c) direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- d) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dall'Assicurato;
- f) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quelli relativi alla sola committenza dei lavori stessi;
- g) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- h) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo, salvo che per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;

Esclusioni Tutela Legale Immobili direttamente utilizzati e Immobili locati a terzi



Se nella *Polizza* non è previsto diversamente, le **garanzie non operano per sinistri relativi a:**

- a) **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
- b) **materia fiscale o amministrativa;**
- c) fatti conseguenti a **tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- d) **danni nucleari o genetici** causati dall'*Assicurato*, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) fatti conseguenti ad **eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- f) **proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;**
- g) **fatti dolosi degli Assicurati;**
- h) **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
- i) **compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;**
- j) **costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;**
- k) **trasformazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione dell'immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi ad eccezione degli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;**
- l) **immobili non direttamente utilizzati dagli Assicurati;**
- m) **fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;**
- n) **reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro Attività professionale;**
- o) **prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;**
- p) **esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario e della professione sanitaria di ostetrica;**
- q) **lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;**
- r) **controversie con la Compagnia;**
- s) **controversie con la banca che intermedia il presente contratto;**
- t) **adesione ad azioni di classe (class action);**
- u) **difesa penale per abuso di minori;**
- v) **vita privata;**
- w) **animali domestici, cani e gatti, di proprietà degli assicurati o dati in custodia agli Assicurati;**
- x) **utilizzo del web e dei social o media network e di strumenti digitali;**
- y) **lavoro dipendente degli assicurati;**
- z) **immobili di proprietà degli assicurati e locati a terzi mediante un contratto di locazione ordinario, salvo il caso in cui venga acquistata la Garanzia Immobili locati a terzi;**

Inoltre, se non è previsto diversamente, la copertura **Immobili locati a terzi non opera per i sinistri relativi a:**

- a. **costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile** o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- b. **intimazione di licenza per finita locazione;**
- c. **controversie tra comproprietari;**
- d. **compravendita e permuta dell'immobile assicurato.**

Art. 8.1.1. Esclusioni aggiuntive a quelle già presenti nell'Incendio All Risks per l'Opzione Terremoto e Alluvione.

La **Compagnia** non indennizza i danni:

- a) **che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;**
- b) **causati da eruzioni vulcaniche e relativi tremori provocati dal magma in risalita, frane o cedimento del terreno, valanghe o slavine e maremoti, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;**
- c) **per Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;**
- d) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- e) **a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;**



- f) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- g) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia.

Art. 8.2. Esclusioni per la GARANZIA B – Danni al Contenuto

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
- b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni e/o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
- c) conseguenti a fatti commessi o agevolati, con e senza dolo, dall'Assicurato. L'esclusione non si applica nei casi di danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* per i fatti commessi o agevolati senza dolo;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto* o *Rapina*, consumati o tentati, o di atti di vandalismo, salvo il caso di danni da *Incendio*;
- e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti e/o perdite di qualsiasi genere, ammanchi, tutte al di fuori della casistica per truffa tra le mura domestiche di cui all'art. 3.2.1.;
- f) causati direttamente da animali;
- g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L'esclusione non si applica nei casi di danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*;
- h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
- i) conseguenti a *Terremoto*, eruzione vulcanica, *Alluvione* o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
- j) alle cose mobili situate all'esterno, comprese piante, fiori e coltivazioni in genere;
- k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- l) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
- m) causati da impianti di irrigazione e i danni subiti agli stessi impianti;
- n) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
- o) da infiltrazioni di acqua piovana nel *Fabbricato* identificato dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- p) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- q) a veicoli a motore immatricolati, natanti, nonché parti dei medesimi.

Art. 8.3. Esclusioni per la GARANZIA Assistenza all'Abitazione

Si elencano, ove previste, le specifiche esclusioni limitatamente alle prestazioni per come indicate all'art. 3.3:

II. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Sono esclusi dalla prestazione:

per il caso 1): i sinistri dovuti a *Guasti* di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici), all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o alla rottura delle tubature esterne all'edificio;

per il caso 2): l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali) e il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

III. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, di guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione dell'Assicurato a monte del contatore e di guasti relativi agli apparecchi elettrici.

IV. Intervento di emergenza per danni da acqua

Sono esclusi dalla prestazione:



per il caso 1): i sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del *Fabbricato* e i sinistri dovuti a colpa grave dell'*Assicurato*;
 per il caso 2): i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

VIII. Trasloco/trasferimento mobili

Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco o trasferimento, come i costi di deposito.

Fermo restando le condizioni e le specifiche esclusioni sopra elencate, per l'intera Garanzia valgono le seguenti esclusioni:

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo, *Fatto illecito* dell'*Assicurato*;
 - e) suicidio o tentato suicidio, commesso dall'*Assicurato*;
 - f) sinistri provocati dall'*Assicurato* conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - g) sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
 - h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
2. La *Struttura Organizzativa* non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*.
3. La *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
5. Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni, la *Struttura Organizzativa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
7. Ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod.Civ.
8. Il diritto alle assistenze decade qualora l'*Assicurato* non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *Sinistro*.
9. La *Polizza* è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla *Polizza* sono soggette alla giurisdizione italiana.

SEZIONE FAMIGLIA

Art. 8.4. Esclusioni per la GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita Privata

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- b) direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- c) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'*Assicurato*;
- e) provocati in stato di ebbrezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti;
- f) da circolazione di veicoli o natanti soggetti ad *Assicurazione* obbligatoria contro la responsabilità civile derivante da detta circolazione, salvo che per le somme dovute a seguito dell'esercizio dell'azione di *Rivalsa* da parte di imprese esercenti tale *Assicurazione* in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori - all'insaputa dell'*Assicurato* stesso - di cui egli debba rispondere;



- g) relativi alla proprietà, uso e guida di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere;
- h) causati, in qualità di trasportato su veicoli o natanti, al guidatore, agli altri trasportati e al veicolo o natante stesso, ad eccezione dei danni causati agli altri trasportati durante i viaggi su una nave da crociera;
- i) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, oppure detenga o utilizza a qualsiasi titolo o destinazione;
- j) per *Furto*;
- k) derivanti dall'esercizio di qualsiasi *attività* avente carattere *professionale* od organizzativo, salvo che per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- n) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- o) derivanti dalla violazione di leggi o regolamenti relativi alla proprietà, detenzione o uso di armi;
- p) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- q) provocati dalla pratica di sport comportanti l'uso o l'utilizzo di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere.

Art. 8.4.1. Esclusioni per la GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata

La garanzia non opera per sinistri relativi a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, *Terremoto*, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- g) fatti dolosi degli *Assicurati*;
- h) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- i) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- j) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- k) trasformazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione dell'immobile assicurato di proprietà, locato o dato in locazione a terzi o di sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- l) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- m) reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro *Attività professionale*;
- n) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- o) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario e della professione sanitaria di ostetrica;
- p) esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;
- q) controversie con la *Compagnia*;
- r) controversie con la banca che intermedia il presente contratto;
- s) adesione ad azioni di classe (class action);
- t) difesa penale per abuso di minori;
- u) agli immobili direttamente utilizzati dagli assicurati;
- v) agli immobili di proprietà degli assicurati e locati a terzi.

Art. 8.4.2. Esclusioni per la GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) derivanti dalla proprietà e conduzione degli immobili diversi da quelli identificati in *Polizza*;



- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- c) direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- d) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dall'Assicurato;
- f) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quelli relativi alla sola committenza dei lavori stessi;
- g) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- h) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere *professionale* od organizzativo, salvo che per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali.

Art. 8.4.2.1 Esclusioni per la GARANZIA D – Tutela Legale Immobili direttamente utilizzati e Immobili locati a terzi

Se nella *Polizza* non è previsto diversamente, la garanzia non opera per sinistri relativi a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, *Terremoto*, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- g) fatti dolosi degli Assicurati;
- h) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- i) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- j) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- k) trasformazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione dell'immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi ad eccezione degli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- l) immobili non direttamente utilizzati dagli Assicurati;
- m) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- n) reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro *Attività professionale*;
- o) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- p) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario e della professione sanitaria di ostetrica;
- q) lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;
- r) controversie con la *Compagnia*;
- s) controversie con la banca che intermedia il presente contratto;
- t) adesione ad azioni di classe (class action);
- u) difesa penale per abuso di minori;
- v) vita privata;
- w) animali domestici, cani e gatti, di proprietà degli assicurati o dati in custodia agli Assicurati;
- x) utilizzo del web e dei social o media network e di strumenti digitali;
- y) lavoro dipendente degli Assicurati;
- z) immobili di proprietà degli assicurati e locati a terzi mediante un contratto di locazione ordinario, salvo il caso in cui venga acquistata la Garanzia Immobili locati a terzi.



Inoltre, se non è previsto diversamente, la Garanzia Immobili locati a terzi **non opera per i sinistri relativi a:**

- **costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile** o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- **intimazione di licenza per finita locazione;**
- **controversie tra comproprietari;**
- **compravendita e permuta dell'immobile assicurato.**

Art. 8.5. Esclusioni per la GARANZIA E – Responsabilità Civile e Tutela Legale Ospiti

Sono esclusi dalla copertura Responsabilità Civile Ospiti i danni:

- a) alle cose degli ospiti;
- b) alle cose vendute o prodotti alimentari, ad eccezione della prima colazione, somministrati agli ospiti e le spese relative a riparazioni, sostituzioni, ritiro e rimpiazzo delle stesse;
- c) derivanti dalla proprietà degli immobili diversi da quelli identificati in *Polizza*;
- d) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- e) direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- f) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dall'*Assicurato*;
- h) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quelli relativi alla sola committenza dei lavori stessi;
- i) derivanti da umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- j) derivanti dall'esercizio di qualsiasi *attività* avente carattere *professionale* od organizzativo, salvo che per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere;
- k) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- l) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali.

Sono esclusi dalla copertura Tutela Legale Ospiti i sinistri relativi a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, *Terremoto*, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- g) fatti dolosi degli *Assicurati*;
- h) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- i) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- j) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- k) trasformazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione dell'immobile assicurato di proprietà, locato o dato in locazione a terzi o di sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- l) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- m) reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro *Attività professionale*;
- n) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;



- o) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario e della professione sanitaria di ostetrica;
- p) esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;
- q) controversie con la *Compagnia*;
- r) controversie con la banca che intermedia il presente contratto;
- s) adesione ad azioni di classe (class action);
- t) difesa penale per abuso di minori;
- u) vita privata;
- v) animali domestici, cani e gatti, di proprietà degli *Assicurati* o dati in custodia agli *Assicurati*;
- w) utilizzo del web e dei social o media network e di strumenti digitali;
- x) lavoro dipendente degli *Assicurati*;
- y) immobili direttamente utilizzati dagli *Assicurati*;
- z) immobili di proprietà degli *Assicurati* e locati a terzi mediante un contratto di locazione ordinario.

Art. 8.6. Esclusioni per la GARANZIA Assistenza al Domicilio (sempre abbinata alla Responsabilità Civile Vita privata)

Fermo restando le condizioni e le esclusioni sopra elencate, per l'intera Garanzia valgono le seguenti esclusioni:

- 1) tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo, *Fatto illecito* dell'*Assicurato*;
 - e) suicidio o tentato suicidio, commesso dall'*Assicurato*;
 - f) sinistri provocati dall'*Assicurato* conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - g) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
 - h) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
 - i) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
 - l) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - m) sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
 - n) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
- 2) La *Struttura Organizzativa* non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*.
- 3) La *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- 4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- 5) Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni, la *Struttura Organizzativa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 6) La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- 7) Ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod.Civ.
- 8) Il diritto alle assistenze decade qualora l'*Assicurato* non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *Sinistro*.
- 9) L'*Assicurato* libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente *Assicurazione*, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *Sinistro*, nei confronti della *Struttura Organizzativa* e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del *Sinistro* stesso.



10) La **Polizza** è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla **Polizza** sono soggette alla giurisdizione italiana.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le *Somme assicurate* e la conseguente entità del *Premio* sono determinate sulla base del *Valore di ricostruzione a nuovo* del *Primo immobile* e/o del *Secondo immobile*.

Tale valore è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente* riguardo la tipologia dell'immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle *Pertinenze*. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della *Compagnia*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la cessazione stessa dell'*Assicurazione* ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Art. 10. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11. Esagerazione dolosa del Danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara nel danno cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 12. Denuncia del Sinistro e Obblighi dell'Assicurato

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla *Compagnia* tempestivamente e comunque entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento* (Art. 1915 del Codice Civile).

La denuncia di *Sinistro* deve essere inviata all'Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle seguenti modalità:

- Online: "Denuncia Sinistro", collegandosi alla propria area personale www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta reso disponibile da Banca Mediolanum e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima oppure accedendo all'Area riservata del sito internet della *Compagnia* www.mediolanumassicurazioni.it o www.gruppoassicurativomediolanum.it
- Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci I° piano, Via F. Sforza 15, 20079 Basiglio (MI)
- Fax: n. 02.9045.1308
- E-mail: sire@mediolanum.it
- Tramite il proprio Family Banker

e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- luogo del *Sinistro* (indirizzo completo);
- la causa del *Sinistro*;



- l'elenco dei beni danneggiati, con la specifica del valore e se siano riparabili.

Per la gestione del *Sinistro* sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla *Compagnia* attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

Quando avviene il sinistro di Tutela Legale

La data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la *Vertenza*. L'evento, in base alla natura della *Vertenza*, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine in caso di opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del *Sinistro* coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *Sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso *Sinistro*, la *Polizza* opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *Sinistro* il massimale per *Sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Modalità denuncia sinistri e pagina di Tutela Legale Mediolanum Assicurazioni-ARAG

Per denunciare un *Sinistro* relativo alle coperture per Tutela Legale, e accedere alle relative funzionalità, è possibile consultare il sito www.arag.it/Mediolanum, accessibile anche attraverso il servizio Home Insurance messo a disposizione dalla *Compagnia*, autenticandosi con codice fiscale, nome e numero *Polizza* del Contraente.

In alternativa è possibile inviare una raccomandata ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona.

La denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio. In relazione agli interventi di cui al Decreto Legge nr. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata alla *Compagnia* e/o ad ARAG nel termine massimo di dieci anni dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.**

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del *Sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La Fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la controversia con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.



Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire**.

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la controversia
- del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario

L'incarico all'avvocato o al *Perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della controversia e per l'intervento del *Perito* o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista**.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento**.

Il pagamento delle spese coperte dalla *Polizza* avviene entro il termine di trenta giorni **dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto**.

Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese:

- che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo.

Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del *Sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Modalità denuncia sinistri per le Garanzie Assistenza all'Abitazione e Assistenza al Domicilio

La gestione dei sinistri è stata affidata dalla *Compagnia* a: IMA Italia Assistance S.p.A., di seguito denominata IMA, Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Per erogare le prestazioni la *Struttura Organizzativa* di IMA sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

800 - 900601

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero identificativo di *Polizza* e codice fiscale
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.


SEZIONE IMMOBILI
Art. 12.1. Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato – OPZIONE TERREMOTO E ALLUVIONE e GARANZIA B – Danni al Contenuto – OPZIONE FURTO
a) Incendio All risks

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, deve:

- a) fare quanto gli è possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) in caso di **Incendio, Furto o Rapina**, o di *Sinistro* presumibilmente doloso, **farne denuncia all'autorità competente entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza** - precisando modalità, circostanze ed entità approssimativa del danno - e trasmettere copia della denuncia alla *Compagnia* entro 3 giorni;
- c) **conservare le tracce ed i residui del Sinistro sino alla conclusione della perizia** - sempre che ci sia accordo fra le parti sulla quantificazione del danno - altrimenti sino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o sottratte (rubate), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i **rendiconti, registri, conti, fatture, ricevute, scontrini o qualsiasi documento** che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al precedente art. 12., ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, soltanto nella misura strettamente necessaria per la conservazione o la custodia dell'abitazione.



- 3) **In caso di Furto di beni all'interno del Fabbricato, oltre a sporgere denuncia presso le competenti Autorità, cosa devo fare per poter dimostrare l'entità del danno e in particolare il valore delle cose rubate?**

È necessario predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti e delle cose assicurate al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore tramite **fatture, ricevute, scontrini o qualsiasi documento** che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai periti designati dalle parti ai fini delle loro indagini e verifiche.

b) Responsabilità Civile Immobili da proprietà o conduzione

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle controversie tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari a un quarto del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle *Spese di giustizia* penale.

L'*Assicurato* è responsabile verso la *Compagnia* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla *Polizza*. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

c) Tutela Legale immobili

1. Nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia della salute e della sicurezza **l'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni** dalla data di notifica dello stesso.



2. Nella fase di denuncia del *Sinistro*:
 - la denuncia del ***Sinistro*** deve essere presentata **tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio. In relazione agli interventi di cui al Decreto Legge nr. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata alla *Compagnia* e/o ad ARAG nel termine massimo di dieci anni dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
 - **L'Assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del *Sinistro* e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.**
3. Nella fase di gestione del *Sinistro*: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**
4. **L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
5. L'Assicurato dopo la denuncia del *Sinistro* deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del *Sinistro*;
 - e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la *Prescrizione* prevista dalla legge.

Art. 12.1.1 Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA Assistenza all'Abitazione Limitatamente alle prestazioni di seguito riportate in riferimento all'art. 3.3.:

1. Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza

La *Struttura Organizzativa* si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di *Furto* o tentato *Furto* all'Autorità Giudiziaria competente.

2. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

6. Rientro anticipato

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla *Struttura Organizzativa* un'adeguata documentazione sul *Sinistro* che ha dato luogo alla prestazione.

SEZIONE FAMIGLIA

Art. 12.2. Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA A – Responsabilità Civile Vita privata – GARANZIA C – Responsabilità Civile Immobili – GARANZIA E – Responsabilità Civile Ospiti

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle controversie tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle *Spese di giustizia* penale.

L'Assicurato è responsabile verso la *Compagnia* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla *Polizza*. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.


Art. 12.3. Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA B – Tutela Legale Vita Privata

1. Nei delitti dolosi:
 - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;**
 - **l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.**
2. Nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata: **l'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni** dalla data di notifica dello stesso
3. Nella fase di denuncia del *Sinistro*:
 - **la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di ventiquattro mesi** dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
 - **l'Assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del *Sinistro* e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.**
4. Nella fase di gestione del *Sinistro*: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**
5. **L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori,** indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. L'Assicurato dopo la denuncia del *Sinistro* deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del *Sinistro*;
 - e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la *Prescrizione* prevista dalla legge.

Art. 12.4 Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA D – Tutela Legale Immobili

1. Nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia della salute e della sicurezza **l'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni** dalla data di notifica dello stesso.
2. Nella fase di denuncia del *Sinistro*:
 - **la denuncia del *Sinistro* deve essere tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di ventiquattro mesi** dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
In relazione agli interventi di cui al Decreto Legge nr. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata alla *Compagnia* e/o ad ARAG nel termine massimo di dieci anni dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
 - **L'Assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del *Sinistro* e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.**
3. Nella fase di gestione del *Sinistro*: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**
4. **L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori,** indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
5. L'Assicurato dopo la denuncia del *Sinistro* deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del *Sinistro*;
 - e per legge non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la *Prescrizione* prevista dalla legge.



Art. 12.5 Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA E – Tutela Legale Ospiti

1. Nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative in materia della salute e della sicurezza **l'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni** dalla data di notifica dello stesso
2. Nella fase di denuncia del *Sinistro*:
 - **la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di ventiquattro mesi** dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
 - **L'Assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del *Sinistro* e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative**
3. Nella fase di gestione del *Sinistro*: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.**
4. **L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
5. L'Assicurato dopo la denuncia del *Sinistro* deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del *Sinistro*;
 - e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la *Prescrizione* prevista dalla legge.

Art. 12.6. Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA Assistenza al Domicilio Limitatamente alle prestazioni di seguito riportate in riferimento all'art. 3.6.:

1. Invio baby-sitter

L'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla *Struttura Organizzativa* il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

2. Accompagnamento scuola minori

L'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla *Struttura Organizzativa* il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

3. Invio Collaboratrice familiare

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

5. Custodia animali

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla *Struttura Organizzativa* la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

Art. 13. Determinazione del valore del Danno

SEZIONE IMMOBILI

Art. 13.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato

L'ammontare del danno è determinato con il criterio del Valore a nuovo del Fabbricato, cioè la stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte, con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area, di eventuali opere d'arte fisse e detraendo il valore dei recuperi.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'*Indennizzo* del danno così valutato purché proceda, entro 12 mesi dalla data del *Sinistro*, alla riparazione o ricostruzione del *Fabbricato* nello stesso luogo o altra località sempreché non ne derivi aggravio alla *Compagnia*.

Se ciò non avviene, la *Compagnia* limita l'*Indennizzo* secondo il "valore allo stato d'uso", cioè la stima del valore dei beni assicurati al momento del *Sinistro* attraverso l'applicazione di un deprezzamento stabilito in funzione del grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, modalità costruttive, destinazione, qualità, funzionalità e rendimento.



Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *Sinistro* sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della *Somma assicurata*.

Nel caso di Fabbricati che non si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione la *Compagnia*, a seguito della valutazione effettuata dal *Perito*, si riserva di valutare l'*Indennizzo* applicando il "valore stato d'uso" - intendendo per tale il *Valore a nuovo* ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 13.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto

L'ammontare del danno è determinato con il criterio del *Valore a nuovo del Contenuto*, cioè il costo di rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio, delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

L'*Assicurato* acquista il diritto al pagamento dell'*Indennizzo* del danno così valutato purché proceda, entro 12 mesi dalla data del *Sinistro*, al rimpiazzo dei beni danneggiati.

Se ciò non avviene, la *Compagnia* limita l'*Indennizzo* secondo il "valore allo stato d'uso", cioè la stima del valore dei beni assicurati al momento del *Sinistro* attraverso l'applicazione di un deprezzamento stabilito in funzione del grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, modalità costruttive, destinazione, qualità, funzionalità e rendimento.

Le eventuali spese di sgombero e trasporto dei residui del *Sinistro* sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della *Somma assicurata*.

Art. 14. Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione e criteri di liquidazione per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato e GARANZIA B – Danni al Contenuto

La natura del *Sinistro*, nonché la valutazione e quantificazione dell'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o da persona questa incaricata, con il *Contraente* o l'*Assicurato* o persona da questi designata. La *Compagnia* potrà altresì avvalersi di strumenti tecnologici per procedere con le opportune valutazioni "a distanza", senza che vi sia quindi un effettivo momento di incontro con il *Contraente* o l'*Assicurato*;
- b) su richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche soltanto su richiesta di uno di essi; il terzo *Perito* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *Perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *Perito* o se i *Periti* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *Perito*; quelle del terzo *Perito* sono ripartite a metà.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti c) degli artt. 8.1. e 8.2.

In base all'effettiva disponibilità del servizio sul territorio, limitatamente alle ipotesi di danno al *Fabbricato* e/o al *Contenuto*, con esclusione delle tematiche di Responsabilità Civile, **il Perito può proporre al Contraente/Assicurato** di avvalersi, quale alternativa all'*Indennizzo* ordinario, della modalità di gestione del *Sinistro* denominata "Riparazione Diretta". Tale modalità consente al *Contraente/Assicurato* di usufruire, al verificarsi del *Sinistro*, dell'intervento di una rete di artigiani, individuati dal *Perito* incaricato dalla *Compagnia*, i quali provvederanno direttamente alla riparazione del danno senza la conseguente applicazione della franchigia, ove prevista.



L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo prevedibile sia pari o superiore a € 80.000.

Art. 14.1. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12.1;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore del *Fabbricato* assicurato (per *Sinistro* relativo alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato) o del *Contenuto* assicurato (per *Sinistro* relativo alla GARANZIA B – Danni al Contenuto);
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura effettuata ai sensi del punto b) del precedente art. 14. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *Perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 15. Premio

Il Premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

La prima rata di *Premio*, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante addebito diretto in conto corrente (per i soli correntisti di Banca Mediolanum) o con assegno bancario o circolare, non trasferibile, all'ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito diretto in conto corrente a mezzo Sepa Direct Debit - SDD, assegno bancario o circolare o bonifico.

Per i soli titolari di rapporto di conto corrente con Banca Mediolanum, il *Premio* può essere frazionato, senza maggiorazioni, anche mensilmente, con la possibilità di pagamento, solo per la prima annualità, delle prime dodici mensilità in un'unica soluzione.

In caso di frazionamento mensile, la prima rata di *Premio* sarà corrisposta tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul Modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno corrisposte a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo SEPA Direct Debit - SDD.

Nel caso di frazionamento mensile, il pagamento può avvenire esclusivamente mediante autorizzazione di addebito diretto in conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD) e la Banca d'appoggio deve essere obbligatoriamente Banca Mediolanum.

Qualora il *Contraente* non paghi i premi o le rate di *Premio* successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Danni al Fabbricato – Incendio *All Risks* ed all'Opzione *Terremoto e Alluvione*, le



Somme assicurate, i massimali, le franchigie e ogni altro limite di *Indennizzo* espresso in cifra assoluta, nonché i premi sono soggetti ad adeguamento automatico annuale collegato alla variazione dell'Indice del costo di costruzione di un *Fabbricato* residenziale pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). L'indicizzazione viene effettuata secondo le seguenti regole:

- alla data di decorrenza della *Polizza* ed a ciascuna sua ricorrenza annuale successiva è assegnato, quale riferimento per l'adeguamento, l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente (in caso di ritardata pubblicazione dell'indice definitivo, verrà adottato l'indice provvisorio ovvero l'ultimo indice mensile conosciuto sino alla pubblicazione del definitivo di settembre);
- ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza, l'indice ad essa assegnato è confrontato con quello precedente e viene calcolata la variazione percentuale che, se positiva, costituisce la misura dell'adeguamento annuale;
- l'adeguamento del *Premio* ha effetto dalla ricorrenza stessa ed è comunicato al *Contraente* col rilascio della relativa quietanza.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 16. Conclusione dell'assicurazione

L'*Assicurazione* si conclude con la ricezione, da parte del *Contraente*, dell'accettazione della *Proposta di assicurazione* da parte della *Compagnia*. La comunicazione dell'**accettazione avviene mediante invio al Contraente del Documento di Polizza, a seguito del buon fine del pagamento del primo Premio** da parte del *Contraente* medesimo. La proposta del *Contraente* rimane ferma per il tempo stabilito dall'Art. 1887 del Codice Civile e non pone a carico della *Compagnia* alcun obbligo, né di conclusione del Contratto, né di comunicazione del rifiuto della *Proposta di assicurazione*. **La Proposta di assicurazione si intende rifiutata decorsi 15 giorni dalla sua ricezione in sede senza che il Contraente abbia ricevuto l'accettazione da parte della Compagnia.**

Art. 17. Effetto e decorrenza dell'assicurazione

Il contratto si conclude con la ricezione, da parte del Contraente, dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia. La comunicazione dell'accettazione avviene mediante invio al *Contraente* del *documento di polizza*, a seguito del buon fine dei mezzi di pagamento del primo *Premio* da parte del *Contraente* medesimo.

Nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza, il *Contraente* può esercitare il diritto di recesso come indicato al successivo art. 21. Qualora il *Contraente* abbia richiesto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore contestualmente alla sottoscrizione, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il termine di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coinciderà con le ore 00.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto a condizione che, entro tale termine, la *Compagnia* avrà acquisito la disponibilità del *Premio*, fatti salvi i periodi di *Carenza* previsti. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzerà.

Art. 18. Durata dell'assicurazione

L'*Assicurazione* ha durata annuale ed è rinnovabile per un periodo di pari durata e così successivamente.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 19. Diritto di recesso

Le Parti possono risolvere il contratto di assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

La disdetta può riguardare soltanto il contratto nella sua interezza e, in difetto, è inefficace.

Se il contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 1, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), **il Contraente può recedere nel termine di 14 giorni dalla data di**



conclusione del contratto secondo le modalità sopra previste. Qualora il *Contraente* abbia chiesto inoltre di dare avvio all'esecuzione del contratto, Mediolanum Assicurazioni S.p.A. avrà diritto a trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Nel caso in cui il *Contraente* abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la *Compagnia* rimborserà il *Premio* versato a fronte del recesso.

Inoltre, dopo ogni *Sinistro*, denunciato a termini di *Polizza*, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti possono recedere dall'*Assicurazione* dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della *Compagnia* ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La *Compagnia*, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 20. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 21. Buona fede

A parziale deroga dell'art. 9. delle presenti Condizioni di Assicurazione, si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza o riduzione del diritto all'*Indennizzo*, sempreché tali inesattezze od omissioni siano state compiute in buona fede.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 22. Rinuncia al Diritto di Rivalsa

La *Compagnia* rinuncia alla *Rivalsa*, salvo il caso di dolo, e al *Diritto di surroga* derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Art. 23. Periodo di Prescrizione

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

In relazione agli interventi di cui al Decreto Legge nr. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata alla *Compagnia* e/o ad ARAG nel termine massimo di dieci anni dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio

Art. 24. Vincolo

Nel caso sia stato richiesto con la *Proposta di assicurazione* o successivamente all'effetto della *Polizza*, il contratto è vincolato, a tutti gli effetti, a favore del Vincolatario richiamato nella Proposta stessa o nell'appendice di vincolo alla *Polizza*.

Pertanto, la *Compagnia* si obbliga a:

- riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- conservarlo inalterato nonché riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- non liquidare alcun *Indennizzo* se non con il concorso e il consenso scritto del Vincolatario;
- pagare direttamente al Vincolatario l'importo dell'*Indennizzo* senza il concorso del *Contraente*, salvo diversa disposizione scritta da parte del Vincolatario stesso;



- notificare al Vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte del *Contraente* dei premi di *Assicurazione* e a considerare valida ed efficace la *Polizza* in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all'Ufficio Postale;
- non apportare alla *Polizza* alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Vincolatario e notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze compromettenti la validità ed efficacia dell'*Assicurazione*.

La *Compagnia* renderà nota la data a partire dalla quale la *Polizza* risulta vincolata.

Art. 25. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 26. Foro Competente

Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio dell'*Assicurato*.

Art. 27. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 28. Assicurazione per conto altrui o di chi spetta

Se l'*Assicurazione* è stipulata in nome e nell'interesse di altra persona, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere assolti dall'*Assicurato*, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dal *Contraente*, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

Le somme liquidate a termini di *Polizza* non possono essere pagate se non nei confronti o con il consenso del *Contraente* quale titolare dell'interesse contrattuale.

Art. 29. Altre assicurazioni

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare alla *Compagnia* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. L'omissione dolosa della comunicazione può comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa da parte della *Compagnia* ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso a tutte le imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre, e può richiedere a ciascuna di esse la prestazione assicurativa dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 30. Home Insurance

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del *Premio* successivo al primo ovvero in caso di insoluto se attiva disposizione permanente di addebito – SDD e la denuncia del *Sinistro*. In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.


TAVOLE SINOTTICHE DI GARANZIE E PRESTAZIONI (con relativi massimali, franchigie o scoperti)

SEZIONE IMMOBILI			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia A Danni al Fabbricato - Incendio All Risks		Somma assicurabile pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo: ➤ Minimo € 80.000 ➤ Massimo € 1.500.000	➤ € 250 per sinistro ➤ Nelle ipotesi di eventi atmosferici, danni da Acqua condotta e Fenomeno elettrico, è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 250.
		Per: ➤ eventi atmosferici, ➤ danni da Acqua condotta ➤ Fenomeno elettrico il Massimale per evento viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: ➤ € 10.000 ➤ € 15.000 ➤ € 20.000 ➤ pari al massimale della copertura Incendio All Risks.	
		Sottomassimali: ➤ Sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro.	
		➤ massimo di € 3.000 per le spese sostenute per la ricerca e riparazione, in caso di rottura accidentale o guasto di tubazioni di acqua e/o gas collocate sottoterra al di fuori delle mura del fabbricato.	
		➤ massimo di € 3.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento.	
		➤ massimo di € 5.000 per singolo valore relativamente ad opere d'arte fisse.	
		➤ l'importo massimo di € 10.000 per piante, fiori e coltivazioni in genere	
Garanzia A Danni al Fabbricato - Responsabilità Civile Immobili		il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: ➤ € 1.000.000 ➤ € 1.500.000 ➤ € 2.000.000 ➤ € 3.000.000	



SEZIONE IMMOBILI			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
<p>Garanzia A Danni al Fabbricato - Tutela Legale Immobili direttamente utilizzati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ la garanzia vertenze contrattuali relative all'immobile copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 ➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 250 <p>Sono coperti i sinistri che sono avvenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative e per gli interventi di cui al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi ➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo 	
<p>Garanzia A Danni al Fabbricato - Tutela Legale Immobili locati a terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati e non pagati: 2 sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e per ciascun immobile assicurato ➤ viene coperta la sola fase stragiudiziale ➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative ➤ trascorsi centoventi giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso ➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo ➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso massimale pari a € 2.000 per sinistro 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso franchigia pari a € 200 per sinistro



SEZIONE IMMOBILI			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia A Danni al Fabbricato - Opzione Terremoto e Alluvione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ entro il limite massimo del 70% della somma assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa 	Somma assicurabile pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimo € 80.000 ➤ Massimo € 1.500.000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Detrazione di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata per singolo sinistro.
Garanzia B Danni al Contenuto - Incendio All Risks		Somma assicurabile tra il 10% e il 30% del Valore di ricostruzione a nuovo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimo € 15.000 ➤ Massimo € 450.000 Per: <ul style="list-style-type: none"> ➤ eventi atmosferici, ➤ danni da Acqua condotta ➤ Fenomeno elettrico il Massimale per evento viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 3.000 ➤ € 5.000 ➤ € 7.000 ➤ pari al massimale della copertura Incendio All Risks. Sottomassimali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro ➤ massimo di € 1.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento ➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a valori ➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a gioielli e preziosi ➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a collezioni numismatiche e filateliche ➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 per sinistro ➤ Nelle ipotesi di eventi atmosferici, danni da Acqua condotta e Fenomeno elettrico, è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 250.
Garanzia B Danni al Contenuto - Opzione Furto		Somma assicurabile compresa tra il 5% del Valore di ricostruzione e la somma assicurata per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO <ul style="list-style-type: none"> ➤ minimo di € 10.000 ➤ massimo di € 50.000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 per sinistro



SEZIONE IMMOBILI			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia B Danni al Contenuto - Opzione Furto <u>Formula Basic</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 500 per i valori; ➤ 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi; ➤ 20% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche; ➤ 20% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per truffa tra le mura domestiche ciascun Sinistro è liquidato, sino alla concorrenza di un importo massimo di € 500 per Sinistro e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di non presenza dell'allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all'interno del fabbricato.
Garanzia B Danni al Contenuto - Opzione Furto <u>Formula Plus</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata. ➤ Per la sola truffa è indennizzata la sottrazione di denaro tra le mura domestiche a danno dei componenti del Nucleo familiare del Contraente (come identificati nello Stato di Famiglia), di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000 per i valori; ➤ 40% della somma assicurata per gioielli e preziosi; ➤ 40% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche; ➤ 40% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per truffa tra le mura domestiche ciascun Sinistro è liquidato sino alla concorrenza di un importo massimo di € 1.000 per Sinistro e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di assenza di perizia dei beni oggetto di copertura. ➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di non presenza dell'allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all'interno del fabbricato.



Garanzia Assistenza all'Abitazione	Limiti	Massimali
<u>Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita, pezzi di ricambio e manodopera
<u>Invio di un idraulico per interventi di emergenza</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita, pezzi di ricambio e manodopera
<u>III. Invio di un elettricista per interventi di emergenza</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita, pezzi di ricambio e manodopera
<u>Intervento di emergenza per danni da acqua</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita e manodopera
<u>Invio di un sorvegliante</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: ➤ I costi fino ad un massimo di 8 ore per sinistro
<u>Rientro anticipato</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 300 (IVA inclusa) per sinistro
<u>Ripristino abitazione</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita e manodopera
<u>Trasloco/trasferimento mobili</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa:
<u>Soggiorno in albergo o residence</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: ➤ le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di € 2000 (IVA inclusa) per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro
<u>Accesso Rete Artigiani</u>	Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).	

SEZIONE FAMIGLIA

Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia A - Responsabilità Civile Vita Privata		<p>il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000 ➤ € 1.500.000 ➤ € 2.000.000 ➤ € 3.000.000 <p>Sottomassimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sino a concorrenza del 50% del Massimale assicurato per droni, biciclette elettriche, monopattini elettrici; carrozzine per disabili anche a motore; golf cars; hoverboard; segway. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Franchigia assoluta di € 250 per ciascun Sinistro per danni derivanti dalla proprietà, possesso o uso di droni, biciclette elettriche, monopattini elettrici; carrozzine per disabili anche a motore; golf cars; hoverboard; segway.



SEZIONE FAMIGLIA			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia B - Tutela Legale Vita Privata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ la garanzia vertenze contrattuali relative alla vita privata copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 ➤ la garanzia acquisti sui portali di e-commerce copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 ➤ la garanzia fornitori di connessione internet di posta elettronica e/o di posta certificata copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 ➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative nella vita privata copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250 ➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative ➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo 	
Garanzia C - Responsabilità Civile Immobili		il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000 ➤ € 1.500.000 ➤ € 2.000.000 ➤ € 3.000.000 	



SEZIONE FAMIGLIA			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
<p>Garanzia D Danni al Fabbricato - Tutela Legale Immobili direttamente utilizzati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ la garanzia vertenze contrattuali relative all'immobile copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 ➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 250 ➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative e per gli interventi di cui al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo ➤ nel caso di due o più immobili il massimale annuo viene elevato a € 80.000 	



SEZIONE FAMIGLIA			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia D Danni al Fabbricato - Tutela Legale Immobili locati a terzi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati e non pagati: 2 sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e per ciascun immobile assicurato ➤ viene coperta la sola fase stragiudiziale ➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative ➤ trascorsi centoventi giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso ➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo ➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso massimale pari a € 2.000 per sinistro 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso franchigia pari a € 200 per sinistro
Garanzia E - Responsabilità Civile Ospiti		il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000 ➤ € 1.500.000 ➤ € 2.000.000 ➤ € 3.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 per sinistro
Garanzia E Danni al Fabbricato - Tutela Legale Ospiti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 250 ➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative ➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo 	



SEZIONE FAMIGLIA			
Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Assistenza al Domicilio	Limiti	Massimali	
<u>Invio baby-sitter</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: ➤ I costi fino ad un massimo di 8 ore per sinistro	
<u>Accompagnamento scuola minori</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 200 (IVA inclusa) per sinistro	
<u>Invio Collaboratrice familiare</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: ➤ I costi fino ad un massimo di 8 ore per sinistro	
<u>Servizio spesa a casa</u>	la Struttura Organizzativa effettuerà la consegna presso l'abitazione con il massimo di: ➤ due buste per richiesta ➤ massimo una volta a settimana ➤ massimo di 4 volte per Sinistro	A carico dell'Assicurato: ➤ i costi relativi a quanto per suo conto acquistato	
<u>Custodia animali</u>	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 200 (IVA inclusa) per sinistro	



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



MEDIOLANUM
CAPITALE CASA E FAMIGLIA

Retro di copertina

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio. mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

È un prodotto di

**mediolanum**
ASSICURAZIONI